Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Venerdì, 23 agosto** — **Numero 199**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno » 36 : » » 20 : » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale). » 80 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 1111 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Viste le tariffe e condizioni valevoli pei trasporti effettuati sulle ferrovie esercitate dallo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci della nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità riguardanti gli zolfi ed i minerali di zolfo, e le relative tariffe, sono unificate e modificate pei trasporti che si effettuano tanto nel continente e nella Sicilia, quanto fra il continente e la Sicilia, secondo risulta dall'allegato al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato.

1. Sono soppresse le seguenti voci della nomenclatura a P. V. e le relative classificazioni:

Fiore di zolfo o zolfo sublimato.
Fiore di zolfo o zolfo in cannoli.
Minerale di zolfo allo stato naturale, compreso il così detto sterro di zolfo.
Zolfo in cannoli.
Zolfo in fiore od in cannoli.
Zolfo macinato, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo macinati.
Zolfo in pani od in pezzi, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo, anche alla rinfusa se a vagone completo.
Zolfo (sterri di) macinati o no, anche alla rinfusa se a vagone completo, e relativa avvertenza.
Zolfo (minerale di, allo stato naturale) compreso il così detto sterro di zolfo, anche macinato, e la relativa avvertenza.
Zolfo in pani od in pezzi, compreso il calcarone.
Zolfo in polvere, compreso il calcarone.
Zolfo in polvere, misto a materie disinfettanti, detto anticalcino.
Zolfo ramato e la relativa avvertenza.

In loro vece sono istituite le seguenti voci e classificazioni, valevoli pei trasporti tanto nel continente quanto nella Sicilia e fra Sicilia e continente:

Zolfo (minerale di):

a) in masse, od allo stato polverulento (sterro) 7 120 F;

b) macinato *vedi* all. 9 categ. 5ª 6 120 E.

Zolfo in polvere *vedi* all. 9 categ. 5ª 4 120 C 216 1061 (1).

Zolfo in pani od in pezzi, anche misti con polvere di zolfo *vedi* all. 9 categ. 5ª 4 120 H 216.

Zolfo in cannoli *vedi* all. 9 categ. 5ª 4 120 C 216.

Zolfo ramato *vedi* all. 9 categ. 5ª 5 120 H 216 1061 B (1).

(1) Valevole pei trasporti nel continente.

Lo zolfo ramato si può facilmente distinguere dallo zolfo, ponendo la polvere nell'acqua ed agitandola, inquantochè il solfato di rame, sciogliendosi, riduce il liquido di color glauco (celeste verdognolo).

Zolfo (fiore di) o zolfo sublimato *vedi* Zolfo in polvere.

Zolfo (sterro di) *vedi* Zolfo (minerale di).

Zolfo in polvere, misto a materie disinfettanti, detto anticalcino *vedi* all. 9, categ. 2ª 5 120 H.

2. La serie *C*, della tariffa speciale del continente n. 120 P. V. (Tariffe, parte IV) è sostituita dalla seguente:

Peso minimo per carro	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
Tonn.	Prezzi per tonnellata (*in lire*)												
	Zolfo in cannoli (*) - *Vedi* allegato 9, categ. 5ª — Zolfo in polvere (*) - *Vedi* allegato 9, categ. 5ª.												
12	0.103	0.085	0.071	0.055	0.052	0.047	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.037	1.80
	5.15	9.40	16.50	22.00	27.20	31.90	36.30	40.60	44.70	48.70	52.50	—	
	Serie H.												
	Zolfo in pani od in pezzi, anche misti con polvere di zolfo (*) - *Vedi* allegato 9, categ. 5ª. — Zolfo in polvere, misto a materie disinfettanti, detto anticalcino - *Vedi* allegato 9, categ. 5ª. — Zolfo ramato (*) - *Vedi* allegato 9, categ. 5ª.												
12	0.086	0.067	0.055	0.045	0.044	0.042	0.039	0.036	0.034	0.031	0.031	0.031	1.80
	4.30	7.65	13.15	17.65	22.05	26.25	30.15	33.75	37.15	40.25	43.35	—	

4. La tariffa locale del continente n. 216 a P. V. (Tariffe, parte IV) è sostituita dalla seguente:

Piccola velocità:

Tariffa locale n. 216 - P. V. (1).

Serie A.

Zolfo in cannoli e zolfo in polvere, anche ramato.

Stazioni mittenti: Quelle che servono stabilimenti di lavorazione dello zolfo.

Stazioni destinatinarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

Serie B.

Zolfo in pani od in pezzi, anche misti con polvere di zolfo.

Stazioni mittenti: Quelle che servono miniere di zolfo.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

Peso minimo per carro	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
Tonn.	Prezzi per tonnellata (*in lire*)												
	Serie A.												
12	0.100	0.080	0.067	0.052	0.051	0.045	0.043	0	0.039	0.037	0.036	0.035	1.80
	5.00	9.00	15.70	20.90	26.00	30.50	34.80	38	42.80	46.50	50 10	—	
	Serie B.												
12	0.075	0.065	0.053	0.041	0.041	0.039	0 036	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	1.80
	3.75	7.00	12.30	16.40	20.50	24.40	28.00	31.30	34.40	37.50	40.60	—	

(1) Sospesa fino a nuovo avviso.

CONDIZIONI SPECIALI.

1. L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

2. Il peso minimo di 12 tonnellate per carro può essere raggiunto, a tutto rischio e pericolo dello speditore, anche col carico misto delle merci appartenenti alle suddette serie *A* e *B*, applicando per ogni parte del trasporto i rispettivi prezzi, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso e le differenze di peso eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si tassano coi prezzi della serie più elevata.

5. Nella tariffa speciale sicula n. 120 P. V. (Tariffe, parte V), è soppressa la serie *B* e si deve sopprimere la voce relativa allo zolfo nella serie *D*.

Le tariffe locali sicule nn. 205, 206 e 216 P. V. (Tariffe, parte V) sono abolite.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: VILLA.

Il numero **1144** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756 che istituisce il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;
Visto il Nostro decreto 6 marzo 1918 relativo alla nomina del commissario per le costruzioni navali della marina mercantile;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari coadiuva il ministro e lo rappresenta in caso di assenza od impedimento.

Art. 2.

Alla disposizione contenuta nel decreto 6 marzo 1918, è sostituita la seguente:
« Il sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, quale commissario per le costruzioni navali della marina mercantile, avrà alla sua dipendenza i servizi della Direzione generale della marina mercantile relativi alle costruzioni, riparazioni e ricuperi del naviglio mercantile, riferendo al ministro per tutti gli atti che riguardano questioni di massima, affari internazionali o che modifichino disposizioni vigenti di ordine generale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **1145** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello addetto al servizio di navigazione sullo stretto di Messina è concessa, a decorrere dal 1° agosto 1918 e per la durata della guerra, un'indennità mensile nella misura seguente:

L. 100 se residente in Comuni aventi una popolazione superiore a 90.000 abitanti;

L. 85 se residente in Comuni aventi una popolazione superiore a 40.000 abitanti, ma non a 90.000;

L. 70 se residente in Comuni aventi una popolazione non superiore a 40.000 abitanti,

sulla base del censimento del 1911.

Art. 2.

È data facoltà al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari:

a) di elevare l'indennità dall'una all'altra categoria immediatamente superiore quando riconosca giustificato il provvedimento in considerazione dei coefficienti che possano aver determinato un maggiore aumento nel costo della vita;

b) di elevare anche dalla terza alla prima categoria l'indennità nei Comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti, quando in essi esistano impianti ferroviari di speciale importanza ed in considerazione dei coefficienti che possano aver determinato un eccezionale aumento nel costo della vita;

c) di applicare l'indennità dalla seconda categoria per i tratti, che saranno determinati, delle linee di diramazione dai centri ferroviari posti in Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti od in quelli per i quali sia stata elevata l'indennità alla prima categoria a termini dei precedenti punti *a*) e *b*).

L'indennità è diminuita di un terzo per i celibi e vedovi senza prole che non hanno persone di famiglia conviventi ed a carico e come tali inscritte sullo stato di famiglia, nonchè per le scrivane coniugate ad agenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato.

Le indennità di cui sopra sono corrisposte integralmente fino allo stipendio di L. 10,000 inclusive, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107. Per gli stipendi superiori sarà corrisposta una indennità in misura ridotta fino a raggiungere con lo stipendio l'ammontare di L. 10,000 aumentato della indennità di cui al comma precedente, a seconda della residenza e delle condizioni di famiglia.

Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate,

è corrisposta l'indennità mensile di L. 15 quando il congiunto a cui sono appoggiate percepisce l'indennità nella misura intera. In caso diverso è corrisposta la indennità di L. 30.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano:

a) il personale avventizio assunto per bisogni saltuari o straordinari, ivi compresa la sostituzione di agenti sotto le armi, per il quale l'Amministrazione ha facoltà di stabilire la retribuzione ritenuta necessaria nei singoli casi;

b) il personale che si trova o sarà destinato a prestare servizio in Tripolitania o in Cirenaica.

Art. 4.

Dal 1° agosto 1918 cessano di aver vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1394.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **1147** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ispettore generale per gli effettivi dell'esercito al quale è devoluto il controllo sulla regolarità dell'applicazione delle disposizioni concernenti lo impiego del personale alle armi e sulla concessione del personale avente obblighi militari ai servizi anche non dipendenti dal Ministero della guerra ed in genere ad ogni forma dell'attività pubblica o privata.

Art. 2.

Le infrazioni constatate a leggi o a decreti o a disposizioni ministeriali o del Comando supremo, concernenti l'impiego del personale alle armi o la concessione di personale avente obblighi militari, sono notificate dall'ispettore generale direttamente ai capi delle Amministrazioni interessate, che daranno immediatamente le disposizioni occorrenti. Se tuttavia il capo dell'Amministrazione interessata non consente nell'apprezzamento dell'ispettore generale, farà le sue deduzioni che rimetterà al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della guerra. In caso di non concorde conclusione, la definitiva decisione verrà deferita al Consiglio dei ministri.

Se le deduzioni non sono comunicate alla presidenza del Consiglio ed al ministro della guerra entro quindici giorni dalla notificazione fatta dall'ispettore generale, si intenderà che l'Amministrazione interessata si uniforma, senz'altro, al giudizio dell'ispettore generale.

Art. 3.

L'ispettore generale corrisponde direttamente con tutte le Amministrazioni e riceve, dietro sua richiesta, qualunque rapporto od informazione gli occorra per l'esecuzione dell'incarico affidatogli.

Può effettuare o fare effettuare dai suoi delegati ispezioni od indagini, con la sola limitazione di non contrastare in nessun particolare la concezione, la preparazione e l'esecuzione delle operazioni di guerra. Pertanto, per l'esplicazione delle sue mansioni presso l'esercito mobilitato, è tenuto, volta a volta, a preventivi accordi col Comando Supremo.

Se, invece, le ispezioni di cui sopra, riguardino le altre Amministrazioni, l'ispettore generale dovrà prima chiederne l'assenso al ministro competente. Nel caso in cui l'assenso stesso fosse rifiutato, il ministro ne comunicherà le ragioni al presidente del Consiglio nei termini, nei modi e a tutti gli effetti di cui nello articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per i trasporti a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 18 agosto 1918, sul decreto che reca provvedimenti a favore della marina mercantile nazionale.*

ALTEZZA!

Con i decreti Luogotenenziali del 23 gennaio 1916, n. 71, del 10 agosto 1916, n. 1031 e del 21 gennaio 1917, n. 238 fu concessa:

a) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovraimposta straordinaria di guerra, per i primi tre anni di esercizio effettivo, ai piroscafi da carico acquistati all'estero, che fossero ammessi nella marina mercantile nazionale non oltre il 26 agosto 1918, e per i primi cinque anni di esercizio effettivo ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali che entrassero a far parte del naviglio italiano entro il 31 dicembre 1919;

b) l'esenzione ai predetti piroscafi da qualsiasi requisizione civile o militare o da trasporto obbligatorio per la durata di un anno dalla data del rilascio dell'atto di nazionalità definitivo o provvisorio;

c) l'introduzione in franchigia del materiale necessario per la costruzione dei piroscafi da carico impostati nei cantieri nazionali, nonchè l'aumento del compenso fissato dalla legge 13 luglio 1911, n. 745.

Con tali provvedimenti il governo si propose di mettere i cantieri nazionali in grado di costruire, concedendo facilitazioni sulla provvista dei materiali e assicurando il collocamento della nave a prezzi convenienti e di porre gli armatori in condizione di ammortizzare con i noli liberi e con l'esenzione dall'imposta il maggior prezzo pagato per l'acquisto della nave.

È avvenuto peraltro che per il continuo incremento dei noli, dovuto alla sempre maggiore scarsità di tonnellaggio, i piroscafi esenti

da requisizione acquistarono un prezzo non giustificato dal costo di costruzione e dai rischi dell'impresa e conseguirono tali profitti che il costo predetto rimase interamente ammortizzato in uno o due viaggi.

Inoltre, siccome l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovraimposta di guerra non fu estesa ai redditi derivanti dalla vendita dei piroscafi (art. 10 decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971 identico all'art. 10 del nuovo testo unico 9 giugno 1918, n. 875, allegato *A*), i costruttori trovarono conveniente di fare anche gli armatori, sottraendo così al tributo l'utile, che avrebbero ricavato dalla vendita e godendo intieramente l'utile derivante dall'esercizio della nave esente da oneri tributari. In tal guisa è danneggiato l'erario, sfuggendo all'imposta la differenza tra il prezzo di mercato del pirascafo costruito e il costo di questo, e nessun vantaggio risente l'industria dell' armamento, mentre tutti i benefici concessi si cumulano esclusivamente sui costruttori.

È duopo pertanto togliere le cause degli inconvenienti e delle anormilà rilevate e, con spirito di continuità in piena concordanza con i fini già posti dal Governo con la legislazione finora emanata garantire, senza che ne rimanga perturbata, la pubblica economia, il rapido ammortamento della maggiore spesa occorrente nelle presenti circostanze per l'acquisto o per la costruzione delle navi, in mancanza della quale garanzia nè acquisti, nè costruzioni di navi sarebbero possibili. A siffatto compito provvede lo Stato, interessando alla pubblica utilità la ricostituzione della marina mer-mercantile nazionale.

Il decreto afferma questo obbligo dell'erario, e ne stabilisce il modo di esecuzione. Considerato che nel caso di perdita di navi requisite l'Amministrazione corrisponde all'armatore o proprietario un indennizzo alquanto superiore al valore normale della nave, determinato secondo la tabella allegata al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 845, sostituita da quella annessa al presente decreto, si è ritenuto giusto che lo Stato debba assumersi di ridurre la somma realmente spesa dai proprietari per l'acquisto fino alla somma corrispondente al valore calcolato secondo l'accennata tabella. I nuovi piroscafi, che siano ammessi nella marina mercantile nazionale dopo il 27 agosto 1918, e fino al 31 dicembre 1920, se acquistati all'estero e dopo il 31 dicembre 1919 fino al 30 giugno 1921, se costruiti in Italia, non saranno requisiti, ma noleggiati a condizioni speciali dallo Stato per un biennio, durante il quale si compirà l'ammortamento, cosicchè alla fine del noleggio gli armatori, ai quali sarà mantenuta la gestione, si troveranno ad avere una nave che costerà loro un prezzo moderato non superiore in nessun caso a quello di mercato.

Sicuri che mercè l'intervento dello Stato il maggior costo di acquisto o di costruzione di un piroscafo sarà rapidamente ammortizzato fino al valore normale, gli armatori si sentiranno indotti a comperare, per quanto possibile, navi all'estero o dai cantieri nazionali a prezzi che permetteranno loro di sostenere la concorrenza della marina estera.

Si intende così sostituire alle agevolezze di carattere negativo - esenzione da requisizione e da imposte - contributi positivi che non facilitino la speculazione e siano di efficace aiuto alle private iniziative.

Il nuovo ordinamento sarà applicato ai piroscafi che entreranno a far parte della marina mercantile nazionale dopo la scadenza dei termini, entro i quali a norma delle vigenti disposizioni è ammissibile l'esenzione dalla requisizione per un anno.

In questa guisa, i piroscafi che presentemente sono esenti da requisizione, continueranno a godere del beneficio per il rimanente periodo, come saranno ammessi a goderno quelli acquistati all'estero o costruiti in Italia, che entrino a far parte della nostra marina fino al 26 agosto dell'anno corrente gli uni, fino al 31 dicembre 1919, gli altri.

Peraltro tostochè per tali piroscafi liberi risulti ammortizzato il maggior prezzo occorso per l'acquisto o per la costruzione, dovranno essere applicate sui redditi d'imposta di ricchezza mobile e la sovrimposta di guerra, non essendovi ragione di mantenere per la rimanente durata del triennio o del quinquennio la relativa esenzione; e ciò in armonia con lo spirito della legislazione sinora vigente, che intendeva assicurare allo Stato la partecipazione nei profitti eccezionali rivelati dal trapasso di proprietà delle navi.

Tuttavia col proposito sempre fermo di favorire l'incremento del naviglio, è concessa la esenzione dalla sovraimposta, purchè sia impiegata una somma doppia del suo ammontare nell'acquisto di navi. Ad impedire poi che i piroscafi liberi turbino il mercato dei noli con richieste di prezzi eccessivi, si prescrive che nessun contratto di noleggio possa essere stipulato per tali piroscafi senza la preventiva autorizzazione del ministro dei trasporti.

Si rispettano così, quanto è possibile, le situazioni già formate o predisposte in considerazione dei vantaggi assicurati dall'ordinamento in vigore, e se ne trae occasione ad altri provvedimenti in favore della marina.

Anche quanto al regime delle navi requisite occorrono provvedimenti, che l'esperienza dimostra necessari:

a) è noto che gli armatori di navi di limitato tonnellaggio lamentano da tempo la tenuità dei compensi di requisizione non sufficienti a coprire le spese di esercizio. Tale rilievo è risultato in gran parte giustificato. Invero, nella tabella vigente, allegata al decreto 17 maggio 1917, n. 845, i compensi per i piroscafi di alto tonnellaggio, corrispondenti al nolo di scellini 11 1/2 circa, superano l'importo delle spese di esercizio e consentono un profitto dell'8 0/0. Tali compensi crescono in una determinata proporzione col diminuire del tonnellaggio del piroscafo. Gli aumenti peraltro si sono dimostrati insufficienti in relazione alle diverse spese di esercizio, più sensibili nei piccoli che nei grandi piroscafi, onde la conseguenza che per i primi il compenso non si ravvisa adeguato.

Ad eliminare ogni sperequazione di trattamento, tende l'unita tabella per la determinazione dei nuovi compensi, cosicchè le domande degli armatori di piccoli piroscafi vengono ad essere accolte garantendosi loro l'intiero rimborso delle spese odierne di esercizio con l'utile dell'8 0/0. Quanto agli altri piroscafi, il compenso rimane pur sempre superiore all'importo delle spese di esercizio aumentato dell'interesse dell'8 0/0, ma è alquanto inferiore a quello attuale. Senonchè tale differenza è sufficientemente compensata dall'onere che lo Stato si assume di assicurare a proprie spese, non la sola metà, ma tutto il maggior valore delle navi;

b) si è pure ritenuto necessario modificare la tabella degli indennizzi dovuti in caso di perdita di navi requisite, allegata al citato decreto 17 maggio 1917, n. 845. Essa presenta i difetti delle tabelle a limiti, dando luogo a differenze notevoli nella misura dell'indennizzo spettante per la perdita di piroscafi di tipo e di età eguali ma diversi di stazza e prossimi a uno dei limiti, tenuto presente che questi sono ad intervalli piuttosto larghi.

Si provvede a togliere ogni disparità di trattamento mediante una formula che dà valori crescenti continuativi in base al crescere del tonnellaggio dei piroscafi. È stata adottata tale formula che toglie anche, nella sua applicazione, ogni incertezza circa l'assegnazione dei piroscafi alle varie categorie previste dal menzionato decreto;

c) nell'intendimento di favorire quanto più sia possibile la ricostituzione della nostra marina mercantile, altro ordinamento è stato sostituito a quello vigente rispetto all'assicurazione ed alla perdita delle navi requisite.

Secondo le norme esistenti (art. 8 decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874), lo Stato rimborsa la metà del premio per l'assicurazione del maggior valore delle navi requisite, rimanendo l'altra metà a carico degli armatori. Il sistema ha dato luogo a rilievi: in primo luogo, perchè la misura del compenso di requisizione non consente di pagare metà del premio; in secondo luogo, perchè, essendo i prèmi di assicurazione stabiliti in relazione ai viaggi e non alla durata di questi, sono favoriti i piroscafi che na-

vigano in zone per le quali i tassi sono meno elevati e quelli che fanno viaggi più lunghi; in terzo luogo, perchè il limite del valore assicurabile è troppo basso, non essendo l'indennizzo sufficiente per l'acquisto di una nuova nave.

Riconosciuti fondati questi rilievi si dispone che l'assicurazione del maggior valore sia fatta per intiero dallo Stato, svolgendo poi o meglio determinando la disposizione dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, si stabilisce che, in caso di perdita della nave, la somma corrispondente al maggior valore assicurato appartenga, come di ragione, allo Stato, ma con obbligo di anticiparla all'armatore a condizione di favore per l'acquisto di una nuova nave. Per il tempo occorrente all'allestimento del nuovo piroscafo, sull'indennizzo di spettanza dell'armatore, che dovrà rimanere depositato, sarà corrisposto l'interesse pari all'8 0[0]. Così l'armatore, ricevendo l'interesse che ricaverebbe dall'impiego del suo capitale nell'industria sarà indotto a tenere in deposito la somma dovutagli per l'acquisto di altra nave e a non impiegarla altrimenti. Per rendere più facile la ricostituzione del naviglio è data facoltà allo Stato di restituire una nave che corrisponda all'incirca a quella perduta e che venga a costare all'armatore il prezzo di mercato a condizioni ordinarie. È infine ammessa l'assicurazione, a prezzi normali, del maggior valore anche oltre i limiti stabiliti dall'istituto, purchè l'indennizzo sia impiegato nell'acquisto o nella costruzione di nuove navi.

Si è ritenuto poi conveniente, specie a vantaggio dei medi e piccoli armatori, di consentire lo svincolo della sovrimposta, quando sia destinato non già il quadruplo, ma solo il doppio di essa nell'acquisto di navi o di carature di navi.

Infine si è provveduto relativamente alle grandi riparazioni occorrenti per l'esercizio delle navi requisite. È necessario che gli armatori siano indotti a riparare la nave con la sicurezza di essere rimborsati della maggiore spesa dipendente dalle condizioni attuali. Questa garanzia è assunta dallo Stato, sotto forma di sopra-compenso di requisizione per due anni, tenendosi conto nella determinazione del compenso dell'indennizzo eventualmente dovuto dagli assicuratori.

Quanto alle navi, relativamente alle quali già siano state sostenute spese per grandi riparazioni, potrà essere concesso un compenso caso per caso con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro.

I suesposti provvedimenti, i quali migliorano i compensi di requisizione, regolano più organicamente la determinazione dell'indennizzo nel caso di perdita di navi requisite, assicurano agli acquirenti di nuovi piroscafi un rapido ammortamento della maggiore spesa occorsa per l'acquisto, favoriscono a vantaggio degli armatori la sostituzione delle navi perdute e l'esecuzione delle grandi riparazioni a quelle divenute inabili alla navigazione, avranno per effetto, ne ho ferma fiducia, la più rapida ricostituzione del nostro naviglio urgentemente richiesta dalla economia nazionale.

Con questi intendimenti mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza il predisposto decreto.

Il numero **1149** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 gennaio 1916, numero 71; 12 marzo 1916, n. 355; 10 agosto 1916, numero 1031; 7 gennaio 1917, n. 74; 21 gennaio 1917, n. 238; 15 maggio 1917, n. 874; 17 maggio 1917, n. 845; 9 dicembre 1917, n. 1996; 10 gennaio 1918, n. 84; 9 maggio 1918, n. 742; 9 giugno 1918, n. 875, all. *A*;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli della marina, della guerra, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni relative al noleggio da parte dello Stato di piroscafi da carico che sono ammessi nella marina mercantile nazionale.

Art. 1.

I piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate che entreranno a far parte della marina mercantile nazionale dal 27 agosto 1918 fino al 31 dicembre 1920 se acquistati all'estero, purchè rispondano alle condizioni per essere iscritti alla 1ª classe del registro navale italiano, e dal 1° gennaio 1920 fino al 30 giugno 1921 se costruiti in Italia, saranno noleggiati dallo Stato per un periodo di due anni dal giorno della loro entrata in servizio effettivo.

Nel predetto periodo di noleggio è garantito l'ammortamento della differenza fra il valore iniziale del piroscafo e quello risultante dalla tabella annessa al presente decreto (allegato *B*).

Art. 2.

Il valore iniziale e la misura del nolo saranno determinati mediante convenzioni stipulate fra il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari e gli armatori o proprietari dei piroscafi.

In mancanza d'accordo, la determinazione del valore iniziale e della misura del nolo è fatta, in modo definitivo ed escluso qualsiasi gravame, dalla Commissione di requisizione istituita con R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29, la quale delibera con l'intervento o del rappresentante delle Società di navigazione o del rappresentante degli armatori, sentito l'armatore o proprietario.

Il valore iniziale dei piroscafi è determinato:

a) per quelli acquistati all'estero, in una somma pari al prezzo di acquisto;

b) per quelli di nuova costruzione, in una somma pari al costo di costruzione, tenuto conto degli ammortamenti straordinari per i nuovi impianti e tenuto conto dei compensi di costruzione concessi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742;

c) per quelli riparati dopo che ne sia stato fatto l'abbandono per inabilità alla navigazione o per naufragio, in una somma non superiore all'indennizzo corrisposto dall'assicuratore, aumentato delle spese per le riparazioni e il salvataggio, ma non superiore al costo di costruzione in Italia, al tempo delle riparazioni, di un piroscafo fornito delle stesse caratteristiche;

d) per quelli provenienti dalla ricostruzione di scafi, in una somma non superiore al valore del piroscafo prima che questo si rendesse inabile alla navigazione, aumentata delle spese occorse per le riparazioni.

Nel determinare il nolo la Commissione terrà conto, oltre che della disposizione del capoverso dell'art. 1, di tutte le spese di esercizio del piroscafo che gravano sull'armatore, e vi comprenderà l'interesse scalare nella misura dell'otto per cento sul capitale da ammortizzare.

Art. 3.

La Commissione di requisizione esaminerà i documenti giustificativi prodotti dagli armatori o proprietari ed eseguirà ogni necessario controllo per stabilire il giusto prezzo di acquisto e l'effettivo costo di costruzione o delle riparazioni dei piroscafi.

Art. 4.

Nei casi preveduti dagli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, e 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 875, all. *A*, dalla somma da ammortizzarsi ai sensi

del capoverso dell'art. 1 del presente decreto si deduce quella depositata per l'acquisto o per la costruzione di piroscafi in conformità delle citate disposizioni.

Lo svincolo della somma depositata a norma degli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 875, all. *A* è accordato a condizione che sia investita nell'acquisto o nella costruzione di una nave o caratura di nave una somma doppia dell'ammontare della sovrimposta di guerra.

Art. 5.

I piroscafi noleggiati a tenore dell'articolo primo sono assicurati dallo Stato per conto dell'armatore o proprietario sia contro i rischi di guerra sia contro i rischi di mare per un valore pari alla somma non ancora ammortizzata.

Art. 6.

Se al termine del noleggio, o al termine dell'eventuale successiva requisizione, il prezzo di mercato del piroscafo fosse inferiore al valore attribuito al piroscafo stesso secondo la tabella allegata al presente decreto (all. *B*), lo Stato assumerà a proprio carico la differenza di valore.

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti potrà consentire che il noleggio cessi anche prima del compimento del biennio, qualora siano stati ripresi liberamente i traffici delle marine mercantili degli Stati principali già sottoposte a requisizione e ad altri vincoli durante la guerra.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 875 (all. *A*) sono applicabili ai piroscafi noleggiati dallo Stato secondo il presente decreto.

Le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per ottenere la esenzione dalla requisizione, dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta di guerra, restano in vigore per l'applicazione delle norme relative al noleggio di cui all'art. 1, in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, relative alla efficacia giuridica degli atti di passaggio di proprietà di navi e di costituzione di pegno sulle stesse sono estese ai piroscafi in costruzione nei cantieri nazionali.

Qualora per tali piroscafi sia richiesta la preventiva approvazione per il passaggio di proprietà, prima che essi entrino in effettivo esercizio, lo Stato avrà il diritto di acquistarli al prezzo convenuto dalle parti. In nessun caso lo Stato sarà tenuto a pagare un prezzo superiore al valore del piroscafo determinato secondo l'art. 2 comma *b*).

Art. 10.

La gestione dei piroscafi acquistati dallo Stato sarà di regola affidata ad armatori a condizioni da stabilirsi dal ministro dei trasporti, con preferenza agli armatori che abbiano perduto navi per causa di guerra.

Detta gestione potrà anche essere affidata dal ministro dei trasporti a Società cooperative di gente di mare legalmente costituite, che offrano idonee garanzie di regolare esercizio.

Art. 11.

Le condizioni generali del noleggio previsto dall'art. 1 sono stabilite dal ministro pei trasporti, sentito il parere della Commissione di requisizione, la quale osserverà il disposto del primo capoverso dell'art. 2.

Art. 12.

Per i piroscafi che alla data della pubblicazione del presente decreto fanno parte della marina mercantile nazionale e godono della esenzione dalla requisizione e per quelli che saranno ammessi a goderne a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, non potranno essere stipulati contratti di noleggio senza il preventivo consenso del ministro dei trasporti, il quale ha facoltà di determinare il limite massimo del nolo.

Qualunque inadempienza agli obblighi sopra indicati sarà soggetta alle sanzioni contenute nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369.

Per i detti piroscafi l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovra imposta di guerra ai sensi dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 875 (all. *A*) è concessa soltanto fino a concorrenza di un reddito pari alla somma da ammortizzare secondo l'art. 1 del presente decreto.

I redditi derivanti dall'esercizio dei piroscafi predetti dopo che sia compiuto l'ammortamento menzionato nel precedente capoverso saranno esenti dalla sovraimposta di guerra a condizione che i contribuenti investano nella costruzione o nell'acquisto di navi mercantili o di carature di navi una somma doppia dell'ammontare della sovra imposta di guerra che sui redditi sovra indicati sarebbe dovuta.

Le navi acquistate o costruite con l'impiego della somma sopra indicata debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace, se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.

I contratti di noleggio eventualmente stipulati per i piroscafi contemplati nel primo comma del presente articolo e non ancora ammessi a far parte della marina mercantile nazionale alla data della pubblicazione di questo decreto sono rescissi, senza diritto ad indennizzo.

La facoltà di stabilire il nolo massimo preveduta dal primo comma del presente articolo è estesa ai velieri di cui al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783.

Disposizioni relative al compenso di requisizione, alla assicurazione e alla perdita delle navi requisite.

Art. 13.

La tariffa allegata al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 845, è abrogata e sostituita da quella allegata al presente decreto (all. *A*), firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 14.

La tabella allegata al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 845, è abrogata e sostituita per tutti gli effetti da quella allegata al presente decreto (all. *B*), firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e dei trasporti.

Art. 15.

La tariffa e la tabella prevedute nei due precedenti articoli potranno essere modificate con decreto del ministro dei trasporti, su proposta della Commissione di requisizione, qualora subissero variazioni gli elementi che servirono di base per la loro determinazione.

Art. 16.

Il premio per assicurare contro i rischi di guerra il maggiore valore attribuito alle navi requisite in eccedenza al limite di indennizzo fissato dalla tabella allegata al presente decreto (all. *B*), sarà corrisposto per intero dall'Amministrazione per conto della quale il piroscafo è requisito.

L'assicurazione del maggior valore decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto per le navi che alla data stessa si trovino ferme nei porti italiani con assicurazione scaduta, e dalla scadenza dell'assicurazione in corso per le altre.

Art. 17.

Nel caso di perdita per causa di guerra di una nave requisita, l'indennizzo dovuto all'armatore o proprietario a norma della tabella allegata al presente decreto (all. *B*) sarà depositato per conto dell'armatore o proprietario stesso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Su tale indennizzo lo Stato corrisponderà all'armatore o proprietario l'interesse dell'otto per cento.

Sarà parimenti depositata presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la somma corrispondente al maggior valore assicurato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 18.

È data facoltà all'armatore o proprietario di domandare il pagamento dell'indennizzo dovutogli. In questo caso, la somma rappresentante il maggior valore assicurato sarà devoluta a favore dell'erario.

Art. 19.

Il proprietario della nave perduta per causa di guerra, se ne acquisti altra all'estero o dai cantieri nazionali che abbia caratteristiche equivalenti o superiori e che entri in esercizio non oltre un anno dalla pubblicazione della pace nel primo caso, e non oltre trenta mesi dalla stessa data nel secondo caso, avrà diritto di impiegare fino a concorrenza del prezzo le somme depositate conformemente all'art. 17. Lo svincolo sarà autorizzato dal ministro dei trasporti, il quale potrà anche, a suo giudizio insindacabile, autorizzare lo svincolo di tutte o di parte delle somme depositate per l'acquisto di nave che abbia caratteristiche inferiori a quelle della nave perduta.

Il ministro dei trasporti può consentire che le somme depositate relative a due o più navi siano impiegate per l'acquisto di una nave che abbia caratteristiche almeno superiori a quella di maggiore tonnellaggio o di minore età.

Col decreto che autorizza lo svincolo sarà costituito il pegno sulla nave in garanzia della restituzione della somma anticipata dallo Stato.

Se la nave è noleggiata allo Stato ai sensi dell'art. 1, sarà considerato valore iniziale la differenza fra il prezzo di acquisto e la somma corrispondente al maggior valore assicurato dallo Stato.

Qualora la durata del noleggio non abbia consentito l'ammortamento dell'intera somma anticipata dallo Stato, il pegno graverà la nave soltanto per la somma che rimarrà da ammortizzare. Tale somma sarà restituita dall'armatore o proprietario in dieci annualità comprensive dell'interesse a scalare in misura pari al saggio di rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro.

Se la nave non è noleggiata allo Stato, l'armatore o proprietario restituirà la somma anticipata dallo Stato stesso nei modi e nei termini stabiliti nel capoverso precedente.

Art. 20.

Nell'interesse dell'armatore di una nave perduta per causa di guerra, lo Stato potrà acquistarne un'altra con le caratteristiche di quella perduta, in quanto sia possibile, impiegando una somma eventualmente maggiore di quella depositata ai sensi dell'art. 17.

La nave acquistata sarà assegnata all'armatore con decreto del ministro dei trasporti con cui sarà anche disposta la costituzione di pegno per la parte di prezzo anticipata dallo Stato.

Per tale nave lo Stato garantirà in ogni caso con le modalità che saranno indicate nel decreto del ministro dei trasporti l'ammortamento del valore iniziale di essa fino al prezzo di mercato al termine di un biennio successivo alla pubblicazione della pace.

Art. 21.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assicurare le navi appartenenti a cittadini italiani contro i rischi di guerra a premi normali anche per valori eccedenti quelli ammessi dalle tabelle dell'istituto medesimo, a condizione che l'assicurato assuma l'obbligo nel contratto di assicurazione di vincolare l'eventuale indennizzo a termini dell'art. 17.

Art. 22.

Per le navi perdute prima dell'applicazione del presente decreto per le quali sia stata fatta l'assicurazione del maggior valore secondo il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, si terrà conto agli effetti degli articoli 17, 18, 19 e 20 della metà della somma corrispondente al maggior valore medesimo spettante all'armatore o proprietario.

Disposizioni relative al compenso speciale di requisizione per navi che abbiano subìto grandi riparazioni per conto dell'armatore o proprietario.

Art. 23.

La Commissione di requisizione stabilirà un compenso speciale di requisizione per le navi per le quali siano in corso di esecuzione o dovessero eseguirsi grandi riparazioni ritenute necessarie dai registri di classificazione, o radicali trasformazioni autorizzate dal Ministero per i trasporti.

Il compenso speciale, da corrispondersi per la sola durata della requisizione, sarà calcolato in misura tale da ridurre in un biennio la somma effettivamente pagata a quella che sarebbe occorsa se il lavoro fosse stato eseguito ai prezzi normali di materiale e mano d'opera.

Il compenso speciale sarà assegnato per intero, se i lavori siano dipendenti da fatti o da avarie esclusi da ogni assicurazione, e che rimangono totalmente a carico dell'armatore; sarà negli altri casi proporzionato all'eventuale eccedenza sul valore assicurato.

Se però questo risulterà inferiore al valore massimo assicurabile secondo le tabelle dell'Istituto nazionale delle assicurazioni vigenti al tempo in cui fu contratta l'assicurazione, il compenso speciale sarà proporzionato all'eccedenza sul valore massimo suddetto.

Nella determinazione del compenso speciale si dovrà tener conto delle agevolazioni eventualmente concesse all'armatore anche sotto forma di viaggi liberi o simili.

Per le navi per le quali alla pubblicazione del presente decreto fossero state già eseguite grandi riparazioni debitamente approvate dal ministro dei trasporti, potrà esser concesso un compenso speciale da determinarsi caso per caso con decreto del ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

In nessun caso sarà assegnato il compenso a quelle navi le cui riparazioni siano state eseguite o dovessero eseguirsi di ufficio in danno dell'armatore ai sensi dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874.

Art. 24.

Le riparazioni e le trasformazioni, prevedute nel precedente articolo, saranno verificate tanto nell'esecuzione, quanto nella spesa dal Ministero per i trasporti.

Gli armatori delle navi requisite devono denunziare al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e, per quelle navi che saranno requisite in seguito, entro 15 giorni dall'ordine di requisizione, tutte le assicurazioni, da cui sono coperte le navi stesse.

Art. 25.

Nel caso di perdita di navi requisite per le quali siano state eseguite grandi riparazioni, l'indennizzo dovuto secondo la tabella allegata al presente decreto (all. *B*) sarà aumentato della parte della somma entrata in calcolo per la determinazione del compenso speciale previsto dallo art. 23 che risulterà ancora da ammortizzare al momento del sinistro.

Di tale parte non sarà tenuto conto nella determinazione della quota di indennizzo soggetta alla imposta di ricchezza mobile o sovrimposta di guerra ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 875, all. *A*.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto, escluse quelle previste dall'art. 2 1° capoverso, saranno decise dalla Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Art. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — DEL BONO — ZUPELLI — NITTI — MILIANI — CIUFFELLI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato A.

Formule e tabelle per determinare il compenso mensile di requisizione.

I.

Piroscafi.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$C = A \left(0{,}90 + 0{,}15 \frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}\right) (1 + \alpha \times 0{,}975^{n})$$

dove: S. L. = tonnellaggio di stazza lorda
D. W. C. = portata lorda totale in peso morto alla linea di galleggiamento di massimo carico estivo.
N. = numero di anni di età del piroscafo a partire dalla data del varo.

	Si assumerà nella formula per detto rapporto il valore di:
Per i piroscafi di S. L. fino a 1000 tonnellate di cui il rapporto $\frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}$ è superiore a 1,50	1,50
» » » » fra 1000 e 3000 » » » » » 2,—	2,—
» » » » oltre le 3000 » » » » » 2,50	2,50

e dove:

1. Il valore di *A* sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per tonn. di stazza lorda
Per ciascuna delle prime 50 tonnellate di S. L.	44
» » » 200 tonn. s. l. successive alle precedenti	32
» » » 250 » » » » »	24
» » » 500 » » » » »	17
» » » 1000 » » » » »	12
» » » 2000 » » » » »	10
» » » 2000 » » » ed oltre	9

2. Il valore di α è dato dalla seguente tabella:

Per piroscafi esclusivamente da carico		Per viaggi nel Mediterraneo e Mar Rosso	Per viaggi oltre Gibilterra e oltre Perim
Fino a 1999 tonn. di s. l.		0,60	0,80
Da 2000 fino a 2999	fino a 20 anni	0,60	0,80
	oltre 20 anni	0,60 + (n-20) 0,02	0,80 + (n-20) 0,02
Da 3000 fino a 3999	fino a 15 anni	0,60	0,80
	oltre 15 anni	0,60 + (n-15) 0,025	0,80 + (n-15) 0,025
Da 4000 tonn. di s. l. in poi verrà corrisposto un compenso di requisizione di L. 20 per tonn. di s. l. e per mese.			
Per tutti gli altri piroscafi il valore di α è =		0,60	0,80

Navi cisterne per trasporto di nafta o per trasporto di acqua.

Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 25 0[0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico
A quelle per trasporto di acqua sarà corrisposto un sovracompenso del 20 0[0.

II.

Velieri e motovelieri.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$A\ (1 + \alpha \times 0.975^{n}).$$

dove:

1° il valore di *A* sarà ricavato, mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per tonn. di stazza lorda per velieri: senza motore	con motore
Per ciascuna delle prime 50 tonn. di s.l.	27.0	38.0
» » » 200 tonn. di s.l. successive alle precedenti	10.5	11.5
» » » 250 » » » » » »	8.5	9.5
» » » 500 » » » » » »	7.0	8.2
» » » 1000 » » » » » »	6.0	7.5
» » » tonn. di s.l. » » »	5.0	6.0

2° il valore di α è dato dalla seguente tabella:

	Per viaggi nel Mediterraneo o nel Mar Rosso	Per viaggi oltre Gibilterra e oltre Perim
Per velieri a scafo di legno $\alpha =$	0.60	0.75
Per velieri a scafo di ferro $\alpha =$	1.00	1.30

3° n rappresenta il numero degli anni di età del veliero computati a partire dalla data del varo.

Per velieri appositamente costruiti per uso cisterna di combustibili liquidi, di acqua e simili, il compenso risultante dall'applicazione della precedente formula e tabella, potrà subire un aumento fino al 20 0|0.

Per velieri con motore si intenderanno solo quelli muniti di motore di propulsione fisso.

III.

Rimorchiatori.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$C = A\,(1 + \alpha \times 0.975^{n}) + B\,(1 + \alpha \times 0.975^{n^1}).$$

$$\text{dove } \alpha = \begin{cases} 0{,}20 \text{ per rimorchiatori a scafo di legno.} \\ 0{,}30 \text{ per rimorchiatori a scafo di ferro o di acciaio.} \end{cases}$$

n = numero di anni di età del rimorchiatore, a partire dalla data del varo.
n^1 = numero di anni di età dell'apparato motore dalla data della sua costruzione.

e dove:

1° il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per tonn. di stazza lorda
Per ciascuna delle prime 10 tonn. di s. l.	90
» » » 15 » » successive alle precedenti	14
» » » 25 » » » »	10
» » tonn. di s. l.	9

2° il valore di B sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per F. C. I. del motore
Per ciascuno dei primi 20 cavalli indicati	40
» » » 80 » successivi ai precedenti	12
» » » 100 » » »	9
» » dei cavalli indicati	8

Saranno corrisposte le seguenti quote di sovracompenso:

a) ai rimorchiatori muniti di adattamenti o di accessori speciali (alloggi, pompe di esaurimento o di incendio, illuminazione elettrica, ecc.) il 5 0|0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate;

b) ai rimorchiatori, che per il tipo e per gli adattamenti ed accessori, di cui sono muniti, sono specialmente atti ed adibiti ad operazioni di salvataggio e di recupero, il 15 0|0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate.

Le quote di sovraccompenso sovraindicate non sono cumulabili.

I rischi ordinari del corpo dei rimorchiatori si intendono a carico dello Stato.

IV.

Motoscafi.

Il compenso di requisizione per i motoscafi è quello stabilito dal decreto Luogotenenziale n. 413 del 1° marzo 1917.

V.

Altri galleggianti di qualunque genere.

Quando per gli altri galleggianti di qualunque genere, non si fosse conseguito l'accordo fra l'autorità locale ed il proprietario o l'armatore, per stabilire il compenso di nolegg̃io, e si dovesse procedere alla requisizione, la Commissione prenderà in esame i termini della divergenza e determinerà il compenso di requisizione, attenendosi alle disposizioni vigenti.

Roma, 18 agosto 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: VILLA. *Il ministro della marina:* DEL BONO.

Allegato **B**.

Formule per determinare l'indennizzo da corrispondere in caso di perdita per causa di guerra.

I.

Piroscafi.

$$i = s.\,l.\left(\frac{450.000}{s.\,l. + 500} + 200\right)\left(0{,}55 + 0{,}70\,\frac{s.\,l.}{d.\,w.\,c.}\right)(0{,}95^{n} + 0{,}55 \times 0{,}975^{n})$$

dove: s. l. = tonnellaggio di stazza lorda.
d. w. c. = portata lorda totale in peso morto alla linea di galleggiamento di massimo carico estivo.
n. = numero di anni di età del piroscafo a partire dalla data del varo.

	Si assumerà nella formula per detto rapporto il valore di:
Per i piroscafi di S. L. fino a 1000 tonnellate di cui il rapporto $\frac{S.\,L.}{D.\,W.\,C.}$ è superiore a 1,50	1,50
» » » fra 1000 e 3000 » » » » 2,00	2,00
» » » oltre le 3000 » » » » » 2,50	2,50

Siccome il coefficiente di ammortamento è calcolato tenendo conto delle spese di manutenzione e di riparazione per conservare la 1^a classe del registro navale italiano o di registri di nazioni alleate, la formula va applicata alle navi che sono ascritte tuttora alla 1^a classe di tali istituti di classificazione. Per navi ascritte alla 2^a classe il valore *i* dell'indennizzo, dovrà diminuirsi del 3 0[0. Per navi ascritte alla 3^a classe dovrà diminuirsi del 10 0[0. Per navi non classificate nei suddetti registri dovrà diminuirsi del 15 0[0.

Per piroscafi cisterna di nafta e per piroscafi destinati al trasporto di carni congelate, il valore *i* dell'indennizzo sarà aumentato del 50 0[0. Per piroscafi cisterna d'acqua il valore *i* dell'indennizzo sarà aumentato del 20 0[0.

Nel computo degli aumenti sopraindicati, per piroscafi che fossero stati trasformati in piroscafi per cisterna di acqua o di nafta, o per trasporto di carni congelate, dopo il varo, l'esponente *n* indicherà il numero degli anni dal momento della trasformazione.

Per i piroscafi che avessero cambiato macchine e caldaie dopo il varo, il valore *n* sarà costituito da tre cifre separate, corrispondenti rispettivamente all'età dello scafo, delle macchine e delle caldaie, proporzionalmente al valore di ciascuno di tali tre elementi costitutivi della nave

II.

Velieri e motovelieri.

A. — Velieri senza motore.

a scafo di legno $i = s.\ l.\ \ldots\ \left(\frac{150.000}{s.\ l. + 800} + 250\right) 0{,}975^n$

a scafo di ferro o acciaio $i = s.\ l.\ \left(\frac{150.000}{s.\ l. + 500} + 250\right) 0{,}975^n$

dove. s. l. = tonnellaggio di stazza lorda

n = numero di anni di età del veliero a partire dalla data del varo.

Per velieri a scafo di legno la cui carena sia priva di foderatura l'indennizzo risultante dalla tabella suddetta sarà diminuito dell'8 0[0.

Per velieri appositamente costruiti per uso di cisterna di nafta, di cisterna d'acqua e simili, potrà essere accordato, sull'indennizzo risultante dalla tabella suddetta, un aumento fino al 30 0[0.

B. — Velieri con motore.

a scafo di legno $i = s.\ l.\ \ldots\ \left(\frac{150.000}{s.\ l. + 800} + 250\right) 0{,}975^n + 350 \times f \times 0{,}95^{n1}$

a scafo di ferro o acciaio $i = s.\ l.\ \left(\frac{150.000}{s.\ l. + 500} + 250\right) 0{,}975^n + 350 \times f \times 0{,}95^{n1}$

dove: f = potenza del motore in cavalli asse

n = numero di anni di età del motore dalla data della sua costruzione

Gli armatori dovranno esibire un documento comprovante la potenza in cavalli asse del motore

La formula suddetta si intende applicabile soltanto a veri e propri motovelieri cioè a dire a velieri muniti di motore di propulsione fisso.

Per velieri e motovelieri non classificati nel registro navale italiano o in registri di nazioni alleate l'indennizzo risultante dalla relativa formula sarà diminuito del 12 0[0.

Per velieri e motovelieri iscritti alla 3^a classe, la diminuzione sarà del 7 0[0.

Per velieri e motovelieri iscritti alla 2^a classe, la diminuzione sarà del 2 0[0.

III.

Rimorchiatori

Per rimorchiatori a scafo di legno·

$$I = (300 \times S.\ L. + 280 \times F.\ C.\ I.)\ 0{,}975^n.$$

Per rimorchiatori a scafo di ferro o di acciaio:

$$I = (550 \times S.\ L. + 280 \times F.\ C.\ I.)\ 0{,}975^n$$

dove· S. L. = tonnellaggio di stazza lorda

F. C. I. = potenza del motore in cavalli indicati

n = numero di anni di età contati, per lo scafo, a partire dalla data del varo, per l'apparato motore, a partire dalla data della sua costruzione.

Siccome il coefficiente di ammortamento è calcolato tenendo conto delle spese di manutenzione e di riparazione per conservare la 1^a classe del registro navale italiano o di registri di nazioni alleate, la formula va applicata ai rimorchiatori, che sono inscritti tuttora alla 1^a classe di tali Istituti di classificazione. Per rimorchiatori inscritti alla 2^a classe, il valore I dell'indennizzo dovrà diminuirsi del 2 0[0. Per rimorchiatori inscritti alla 3^a classe, dovrà diminuirsi del 7 0[0. Per rimorchiatori non classificati nei suddetti registri, dovrà diminuirsi del 12 0[0.

Per rimorchiatori, muniti di speciali pompe per esaurimento o di particolari installazioni che li rendono specialmente atti ad operazioni di salvataggio o di recupero, come pure per rimorchiatori particolarmente provveduti di installazioni per estinzione di incendi, il valore I dell'indennizzo potrà essere aumentato fino al 30 0[0. Nel computo di tale aumento, l'esponente *n* indicherà il numero degli anni decorsi dal momento della eventuale trasformazione del rimorchiatore agli intenti dei servizi suddetti.

Per i rimorchiatori che avessero cambiate macchine e caldaie dopo il varo, il valore *n* sarà costituito da tre cifre separate, corrispondenti rispettivamente all'età dello scafo, delle macchine e delle caldaie, proporzionalmente al valore di ciascuno di tali tre elementi costitutivi.

Disposizione comune per tutte le navi.

L'indennizzo dovuto per la perdita delle navi di qualunque tipo non potrà mai superare i prezzi risultanti dalle ultime operazioni di compra vendita o di apporto eseguito dopo il 26 gennaio 1917.

Roma, 18 agosto 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: VILLA. *Il ministro della marina:* DEL BONO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 23 maggio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morino (Aquila).

ALTEZZA!

Dopo il terremoto del 1915 la maggior parte della popolazione del comune di Morino si trasferì nelle frazioni di Quadroni e Grancia, prescelte per la costruzione di baraccamenti, mentre nel vecchio abitato non rimasero che poche famiglie. Tra gli abitanti del vecchio e dei nuovi centri non tardarono a manifestarsi aspri dissensi a causa dell'ubicazione dell'Ufficio municipale, delle scuole, delle chiese e della distribuzione dei paramenti sacri; dissensi che provocarono continuamente pubbliche manifestazioni, e determinarono l'arresto del funzionamento del Consiglio comunale, dove gli opposti partiti erano rappresentati da forze pressochè equivalenti.

Riuscito vano ogni tentativo per dirimere le controversie, il prefetto dovette affidare la gestione del Comune ad un delegato speciale, la cui nomina valse a ristabilire la calma, e che è tuttora in funzione.

Non potendosi però riconsegnare la gestione della civica azienda alla rappresentanza elettiva, poichè ciò farebbe sorgere le antiche competizioni appena sopite, e ravvisandosi opportuno d'altro canto che dal regime di eccezione previsto dalla legislazione emanata in dipendenza del terremoto, il Comune sia ricondotto a quello normale stabilito dalla legge comunale e provinciale, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in R. commissario il delegato speciale.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 30 aprile p. p., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morino, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. not. Gennaro Circiello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Elenco B.

Vedove ed orfani.

Ardito Rosaria vedova Ragonesi, L. 630 — Bonfanti Teodolinda di Sacchi, L. 1120 — Pinto Angela Maria di Miele, L 630 — Recupero Carmela di Capizzi, L. 630 — Poli Domenica di Davoli, L. 730.

Giacalone Anna di Randazzo, L. 840 — Bai Adele di Santoni, L. 830 — Campagnola Albina di Zardini, L. 780 — Casali Maria di Gasperini Attilio, L. 780 — Cocco Benedetta di Bascin, L. 730 — Vezzaro Anna di Muffarotto, L. 730 — Molino Maria di Morielli, L. 730 — Messina Concetta di Rapisarda, L. 730 — Forrinetti Teresa di Mussa, L. 730 — Scialdone Gaetana di Di Maio, L. 730 — Depaoli Maria di Depaoli, L. 680 — Tamai o Famai Elena di Prataviera, L. 680 — Cerretini Carlotta di Nannetti, L. 680 — Lastola Pasquina di Losi, L. 680 — Fazzi Biagia di Giangreco, L. 680.

Santini Domenica di Pizzi, L. 680 — Garrasi Vincenza di Cammarata, L. 680 — Bellan Emilia di Previato, L. 680 — Motta Maria Margherita di Guglielminotti, L. 680 — Bistosini Concetta di Montecchiari, L. 680 — Minazzi Maddalena di Bozzo, L. 680 — Moretti Vittoria di Cevoli, L. 680 — Barina Nicolina di Barbero, L. 940 — Piccaluga Maria di Montagna, L. 680 — Macaluso Giuseppa di Cascio, L. 680 — Menoni Angela di Castelli, L. 730 — Cotecchia Anna di Veglia, L. 840 — Giammarino Raffaella di Maddaloni, L. 1120 — Buoncristiani Luigia, Scarabelli Rinaldo, Renzo, Enrico, Luigi orf. di Scarabelli, L. 730 — Battiato Rosa di Russo, L. 630.

Chiaro Benedetta di Leonetti, L. 630 — Antoniazzi Giuseppa di Sfranzione, L. 680 — Gramantieri Maria di Garavini, L. 680 — Colombo Caterina di Genoni, L. 840 — Rossato Marcellina di Levorato, L. 680 — Ferrara Angela Maria di Lovallo, L. 730 — Barbanera Adele di Pupo, L. 630 — Mirabella Angela di Quattrocchi, L. 780 — Cacciatore Rosalia di Liberto, L. 680 — Fraccaroli Ermenegilda di Masotti, L. 630 — Zarantonello Fortunata di Maistrello, L. 730 — Paoletta Brigida di Maraschiello, L. 630 — Dameri Margherita di Rabbia, L. 630 — Di Spirito Ernestina di Nicolò, L. 680.

Carra Maria di Lentini, L. 840 — Perazzini Maria di Pari, L. 730 — D'Angona Domenica di Civitillo, L. 630 — Sabbino Maria di Marchegiano, L. 630 — Oliva Maria di D'Oliva, L. 730 — Cisana Leonilda di Ravasio, L. 630 — Bordonaro Paola di Russo, L. 680 — Siano Vincenzina di Procida, L. 680 — Pigliacelli Paolina di D'Onofrio Antonio, L. 630 — Ippoliti Carolina di Di Domenico, L. 680 — Bianchi Santa di Righi, L. 630 — Bonfiglio Marianna di Sinagra, L. 630 — Bona Quintina o Quinta di Scarlatta, lire 840 — Ricci Dolorata di Rinaldi, L. 630 — Lombardi Maria Giovanna di Castellucci, L. 630.

Podico Clotilde di Pirovini, L. 630 — Cantamessa Maddalena di Pepellino, L. 630 — Giacomello Giuseppina di Gobbo, L. 780 — Daolio Laura di Borciani, L. 630 — D'Agostino Grazia di Bellano, L. 630 — Scattorelli Virginia di Bresciani, L. 630 — Salvemini Rosa di Santoro, L. 630 — Lo Iacono Antonina di Vella, L. 630 — Raimondo Maria di Cetra, L. 840 — Zagni Virginia di Belfanti, L. 830 — Tomè Ester Carmela di Boccalon, L. 630 — Messina Rosa di Savoca, L. 630 — Lassola Rosa Teresa di Cremona, L. 1120 — Fusinanti Parisina di Sacchi, L. 630 — Moreggio Giuseppina di Trucolo, L. 840.

Gandolfi Zelinda di Montanari, L. 630 — Spanò Maria di Mutolo, L. 680 — Pastrello Giuseppina di Casarin, L. 780 — Scandolara Elvira di Cabbini, L. 680 — Ringressi Maria di Verdi Santi, L. 630 — Selvi Pietro orf. Domenico, L. 630 — Siino Rosa di Enea, L. 630 — Denova Luigia di Colombo, L. 630 — Caloccia

Domenica di Bernardi, L. 730 — Maccaroni Ifigenia di Antonini, L. 630 — Mariella Filippa di Russo, L. 680 — Luongo Antonia di Conte, L. 630 — Lacasella Francesca di Montrone, L. 730.

Cavallini Cecilia di Fabbi, L. 630 — Cesara Rora di Acerbi, L. 680 Lavizzari Almando orf. Giuseppe, L. 630 — Mazzaglia Serafina di Ticino, L. 2520 — Cattadori Matilde di Giovinetti, L. 50 — Viotti Giacomina di Lavizzari, L. 1890 — Fiorucci Valentino, Iolanda, Olivardo orf. di Fiorucci, L. 630 — Dentico Cecilia di Rizzuto Rosario, L. 2520 — Basili Iris e Igino orf. di Alberto, L. 630 — Racciami Elena orf. di Vittorio, L. 1500 — Casalengo Rinaldo e Fiorinda orf. di Secondo, L. 840 — Argentieri Teresa di Argentieri, L. 2520 — Leccata Pietro orf. di Agatino, L. 630 — Guglielmi Argentina orf. di Luigi, L. 630 — Franchino Giuseppina Antonio e Giovanni orf. di Domenico, L. 630 — Salvatore Angiola di Sciampa, L. 2520.

Garone Maria di Franchino, L. 1890 — Giana Maria Anna di Giana, L. 794 — Remedi Giuseppina Margherita di Canova, L. 630 — Fruga Orsola di Vagni, L. 630 — Barbieri Rosa di Agnelli, L. 630 — Paparelli Zenaide di Isidori, L. 630 — Ferrari Ester di Bonoldi, L. 630 — Moriconi Maria di Luciani, L. 630 — Adani Ida di Canevazzi, L. 680 — Smargiassi Grazia di Pollutri, L. 420 — Papini Ines di Bruschera, L. 630 — Berti Clelia di Nava, L. 630 — Mancione Carmela di Sarraino, L. 680 — Crosa Zenz Ida di Mainini, L. 840 — Bravin Angela e Tizianel Matteo di Tizianel, L. 472,50, assegno supplementare L. 157,50 — Andreani Leontina di Aldo, L. 3.5 — Frassineti Maria di Pastacaldi, L. 680.

Tavano Maria di Zorzi, L. 420 — Farsetti Emilia di Bidini, L. 420 — Guglielmi Margherita di Nasetti, L. 630 — Bontà Alessandro, Augusto, Guido, Guerrino orf. di Bontà, L. 630 — Bicozzi Enrica di Rotondi, L. 1890 — Rota Caterina di Rota, L. 1899 — Rota Oliva Venturina Carola orf. di Carlo, L. 630 — Rotondi Irma di Ivo Rotondi, L. 630 — Vincenzi Livio di Ottavio, L. 630 — Gelati Marietta e Beatrice orf. di Parido, L. 840 — Guasti Virginia di Gelati, L. 840 — Castorina Agata di Bella, L. 630.

Locatelli Maria Anna di Zanca, L. 50 — Conti Maria Cherubina di Cattaneo, L. 50 — Fresca Maria Giuseppa di Deo Vito, L. 50 — Tomberli Basilia di Parigi, L. 50 — Fabbri Maria Genoveffa di Gianotti, L. 100 — Tamola Felicita di Boretti, L. 150 — Parisi Caterina di Sulfaro, L. 150 — Camellini Elvira di Bertoloni, L. 150 — Lorusso Angela di Zizzi, L. 100 — Laurenzana Maria Giuseppa di Ligrani o Ligrano, L. 200 — Ugolini Scipioni Marianna di Cartella, L. 4000 — Aluno Veschi Maria di Belvederi, L. 630 — Schettino Laura di Musacchio, L. 630 — Miriamoli Stella di Martinato, L. 630.

Candiano Maria di Paris, L. 630 — Iudice Concetta di Lazzaro L. 630 — Fano Merig di Colombo, L. 840 — Mampieri Margherita di Antonelli, L. 630 — Molteni Ersilia di Nespoli, L. 630 — Materazzi Quinto, Luigi, Anno, orf. di Pietro, L. 630 — Dondolini Novilia di Ginoli, L. 630 — De Pascalis Emilia di Ingrosso Antonino, L. 630 — Menato Domenica di Sacchiero, L. 630 — Bordi Emilia di Franceschetti, L. 630 — Fiocchi Angiolina di Fiocchi, L. 630 — Bellagamba Adelina di Rosestolato, L. 630 — Cianetti Cesarina di Pietropaoli, L. 840 — Salinaro Maria di Alduino, L. 630 — Attili Chiara di Sclavi, L. 630 — Longhi Carolina di Manzocchi, L. 630 — Barbosio Margherita di Corona, L. 630.

Altamore Rocca di Piacenti, L. 630 — Maccanti Maria di Bilanceri, L. 630 — Gentilini Elvira di Benetti, L. 630 — Bacchi Cesira di Ferrari, L. 630 — Ivaldi Caterina di Ivaldi, L. 630 — Maravigna Teresa di Palazzolo, L. 630 — Brun Franc Domenica di Bunino, L. 630 — Giglio Natalina di Grosso, L. 630 — Ier Maria di Procida, L. 730 — Gottin Albertina di Crivellato, L. 940 — Romano Maria di Treleani, L. 630 — Bartani Maria di Tempesta, L. 630 — Fossati Bernardina di Pennati, L. 780 — Aniceto Giuseppa di Milazzo, L. 636 — Rossi Genueffa di Mattioni L. 680.

Merola Rosa di Vigorito, L. 890 — Giallongo Concetta di Marletta, L. 630 — Barbato Raffaela di Silvestro, L. 630 — Santarcangelo Pasqualina di Zollo, L. 630 — Beccaris Ernesta di Viarengo, L. 630 — Vescovo Carolina di Annovazzi, L. 680 — Martinato Carolina di Bajocchi, L. 1500 — Tambornini Angela Maria Laura di Fiocchi, L. 730 — Andreoli Athos orf. Andreoli, L. 630 — Buson Letizia di Pulze, L. 930 — Bertaglia Ione Edvige di Marangoni, L. 630 — Bourgo Battistina di Zunino, L. 680 — De Santis Giuseppa Teresa di Beregini, L. 630 — Fosson Maria di Squinabol, L. 630 — Gualazzini Amalia di Berlucci, L. 730 — Conte Angela di Zanolla Remedio, L. 630.

Pagliaro Anna Maria di Guercio, L. 630 — Gigli Silvia di Niccolai, L. 630 — Calaresu Maria Grazia di Mocci, L. 630 — Esposito Mariantonia di Dammiano, L. 630 — Cristiani Antonio di Cristiani Rosario, L. 630 — Zoccola Matilde di Gioia, L. 630 — Neroni Annunziata di Narcisi, L. 630 — Pitanza Assunta di Grotta, L. 630 — Liberatori Diomira di Marra, L. 630 — Sala Santina di Savoia, L. 630 — Corti Giovannina di Villa, L. 630 — Cerrano Anna di Imarisio, L. 1120 — Mastropasqua Lucrezia di Scardigno, L. 630 — Cusimano Carmela di Scibona, L. 630 — Rovelli Ines di Zinaldi, L. 630.

Sobacchi Vittoria di Agosti, L. 630 — Cerasino Teresa di Velardi, L. 630 — Zaza Emma di Maiello, L. 630 - Bulgarelli Isolina di Cerea, L. 630 — Contégiacomo Assunta di Marazita, L. 840 — Provvedi Isolina di Guarducci, L. 630 — Perrucci Cosima di De Santis, L. 630 — Ginestreti Maria di Patrignani, L. 630 — Rocchi Giulia di Pari, L. 630 — Bissoli Rosa di Rebonato, L. 630 — Falci Antonietta di Innocenti, L. 630 — Marino Lucia di Di Dio, L. 630 — Panacci Brigida di Cascone, L. 630 — Landi Anna di Durazzi, L. 630 — Cirina Matilde di Pala, L. 630 — Meriano Mariantonia di Pecoraro, L. 630.

Tonderati Rosmunda di Baldon, L. 730 — Rossi Maria di Minciocchi, L. 630 — Malossi Angelina di Salvadori, L. 630 — Irianni Giovannina di Corduano, L. 630 — Casoni Colomba di Regattieri, L. 730 — Martini Giulia di Cremoni, L. 630 — Bozzi Emilio di Enrico, L. 630 — Matarazzo Maria di Ginga, L. 730 — Schanbacher Giovanna di Melchiorri, L. 840 — Ammirabile Anna di Pinto, L. 840 — Baroni Ida di Puliti, L. 630 — Mirri Armida di Tortoli, L. 630 — Bertoli Francesca di Leoni, L. 680 — Ascari Gentile di Poppi, L. 780 — Selvarolo Teresa di Di Schiena, lire 630 — Follastri Ernesta di Pollastri, L. 630 — Travaglino Felicita di Rosso Pietro, L. 730.

Genco Maria di Ratio, L. 630 — Oddi Maria di Villa, L. 630 — Galli Luigia di Baldelli Floriano, L. 840 — Di Bisceglie Angela di Di Caterina, L. 840 — Rondi Giovanna di Carrara, L. 730 — Milesi Lucia di Piacezzi, L. 630 — Sega Elisabetta di Stoppa, lire 840 — Bravo Paolina di Scaroni, L. 630 — Molinari Giuseppa di Chiaf, L. 630 — Goldoni Giulia di Fornaciari, L. 880 — Padroni Margherita di Cedoni, L. 630 — Borelli Luigia di Aliverti, L. 630 — Disfatti Antonia di Mattiello, L. 680.

Di Paolo Nicoletta di Gianfelice, L. 630 — Lelli Loreta di Fabriani Giuseppe, L. 630 — Musotto Rosalia di Cangelosi, L. 630 — Pellegri Elvira di Ughini, L. 630 — Agostinucci Leonilde di Damiani, L. 630 — Proietti Esposto Virginia di Gagliardi, L. 630 — Rapparini Ida di Mengoli, L. 730 — Sassi Enrichetta di Mazzola, L. 680 — Fazio Antonia di Tortorella, L. 680 — Battipede Maria di Pugliese, L. 630 — Cassa Maddalena di Desenzani, lire 630 — Piensi Oliva di Radici, L. 630 — Scicchitano Giuseppina di Procopio, L. 630 — Cimmino Michela di Puca, L. 630 — Brozzu Antonina di Tebe, L. 680.

Lambertini Vienna di Forlesi, L. 680 — Saponaro Lucia di Lo Russo, L. 630 — Mazzarin Maria Pasqua di Trevisan, L. 630 — Dalmasso Angelica di Viglione, L. 630 — Cottone Carmela di Mazza, L. 630 — Bussone Maria di Barrera, L. 630 — Omeopatico Fran-

cesca di Botta, L. 890 — Pilloni Maria Efisia di Sanna, L. 630 — Di Venanzio Elvira di Ammiraglio, L. 680 — Andreetta Clorinda di Saccomano, L. 630 — Maregnani Emilia di Pistoia, L. 630 — Stefanacci Maria Apollonia di Zeloni, L. 630 — Ciurcina Vita di Buccheri, L. 630 — Zappatore Maria Annita di Marini, L. 630 — Corazza Elisa di Illuminati, L. 730 — Beoni Maria di Sabatini, L. 630.

Poli Caterina di Manfredini, L. 630 — Miccolis Giovanna di Bruno, L. 630 — Traetta Cosima di Piccione, L. 630 — Granaldi Angela di Castellana, L. 630 — Carpentieri Arcangela di Rosiello, L. 730 — Mancini Maria Felicia di Martino, L. 630 — Aloisio Carmina Rosa di Minutiello, L. 630 — Natoli Maria Concetta di Di Prenta, L. 630 — Antonazzo Maria di Mellone, L. 630 — Nicocelli Giacomina di Maffezzoli, L. 680.

Savino Francesca di Russo, L. 630 — Rossi Amabile di Chiari, L. 840 — Di Francesco Emilia di Pantalone, L. 630 — Pitarresi Ninfa di Costa, L. 630 — Rapisarda Maria di Zizzo, L. 630 — Angioni Giuseppa di Mura, L. 680 — Saira Paolina di Simian, L. 630 — Casini Maria di Bertugli, L. 730 — Blasi Palma di Di Maglie, L. 630 — Crivellaro Maria Assunta di Boscaro, L. 630 — Rusticali Ernesta di Taioli, L. 630.

Serafini Maria di Cialdini, L. 630 — Micheletti Amatilde di Micheletti, L. 630 — Romersa Alberta di Soliani, L. 630 — Piccolella Maddalena di Di Martino, L. 630 — Di Francesco Maria Luisa di Russo, L. 630 — Folcarelli Teresa di Persichini, L. 630 — Conte Felice orf. di Giovanni, L. 630 — Ghidoni Stella di Bonazzetti, L. 730 — Borsetta Maria di Borsetta, L. 630 — Ruffini Santa di Cegna, L. 630 — Signoriello Rubina di Brusciano, lire 830 — Margeri Catterina di Fiorentino, L. 780 — Borghi Erminia di Bernesi, L. 630.

Faccioli Marietta di Zancanella, L. 630 — D'Annibaffe Domenica di Silvestri, L. 630 — Pedrazzini Maria di Borelli, L. 730 — Solda Maria di Saldà, L. 680 — Catania Nunziata di Caraci, L. 680 — Tumo Delfina di Saracco, L. 680 — Sabatini Placida di Bacca, L. 680 — Avella Angela di Della Monica, dal 21 ottobre 1916 al 17 gennaio 1918, L. 730, dal 18 gennaio 1918, L. 680.

Lodigiani Giovanna di Malinverni, L. 730 — Puglisi Grazia di Catanzaro, L. 680 — Girasole Filomena di Polimeno, L. 680 — Principi Giuseppa di Donati, L. 680 — Fiammà Filippa di Tambè, L. 840 — Andreini Eufemia di Orlandi, L. 730 — Samorini Norma di Baldiserri, L. 730 — Scotto Maria di Lugherin, L. 680 — Valenti Nazzarena di Bartali, L. 730 — Bonaccorsi Giuseppa di Gatto, L. 680 — Gualtieri Lorenza di Mirarchi, L. 730 — Altieri Maria Pasquale di Laquintana, L. 680 — Zimancasse Maria Nicola di Masciotra, L. 680 — Zampicinini Elisabetta di Tamellin, L. 680.

Spreafico Teresa di Gilardi, L. 680 — Simonazzi Adele di Campioli, L. 680 — Bellanca Adele Maria di Governolo, L. 2090 — Chiari Giuseppina di Palazzi, L. 680 — Donati Maria Assunta di Sbrascia, L. 680 — Dall'Oco Teresa di Schiavi, L. 730 — Gallina Giulia di Marangoni, L. 680.

Nardi Carolina di Bertocchi, L. 680 — Picciolo Rosaria di Greco, L. 940 — Gandini Rosa di Bottiroli, L. 680 — Di Paoli Guerrina di Bellazecca, L. 630 — Cannata Margherita di Selvaggio, L. 680 — Quarentelli Teresa di Corradini, L. 630 — Pastorello Arcangela di Vitale, L. 630 — Torzi Giuseppa di Rossignoli, L. 840 — Di Blasi Sebastiana di Ciavola, L. 630 — Rubbiani Diomira di Dondi, L. 730 — Luffo Efidia di Siddi, L. 630 — Baignera Lucia Filomena di Bottini, L. 630 — Conti Giovanna di Maci, L. 840.

Bozzo Angela di De Luca, L. 780 — Volpiano Margherita di Piacentino, L. 630 — Parisi Maria Cristina di Giorgio, L. 630 — Frano Mariantonia di Sciaraffa, L. 630 — Palombo Vittoria di Di Fabio, L. 680 — Ventimiglia Giuseppa di Porretto, L. 630 — Calò Lucia di Valenti, L. 630 — Camelia Anna di Vicedomini, L. 630.

Pradella Ernesta di Maccarini, L. 630 — Di Domenico Ada di Scalzi, L. 1170 — Guerra Giuseppa di Orazi, L. 680 — Nieri Ottavia di Caparrini, L. 630 — Cambi Virginia di Camorani, L. 630 — Orefice Rosaria di Caputa, L. 630 — Cucchiara Francesca di Cucchiara, L. 630 — Zanetti Maria Carola di Castelli, L. 630 — Gioia Maria di Micone, L. 630 — Patti Giovanna di Carlino, L. 630.

Del Frari Erminia di Bassuti, L. 1120 — Meani Annetta di Buzzoni, L. 630 — Agostinelli Anna di Locorotondo, L. 630 — Montella Brigida di Palermo, L. 630 — Piccaluga Maria di Rossi L. 630 — Conte Anna di Simeone, L. 630 — Battistella Antonia di Pellanda, L 630 — Manzone Ida di Durando, L. 630 — Edirgo Eufemia di Liscoli, L. 630 — Brusco Carmela di Morelli, L. 630 — Castellana Chiara di Manzari, L. 630.

Dormicchi Matilde di Stocchi, L. 630 — Lesti Esterina di Balestrucci, L. 630 — Cancian Maria di Infanti, L. 630 — Siliotto Melania di Selmo, L. 630 — Di Silvestro Annantonia di Taresco, L. 630 — Tizzanini Rosa di Vestrucci, L. 840 — Ortolani Maria Elisa di Gasparini, L. 630 — Paggio Giuseppina di Baratelli, L. 630 — Asquino Irene di Bocchetti, L. 630 — Mentesana Grazia Provvidenza di Lo Verde, L. 630 — Romano Santa di Lao, L. 630 — Paparo Innocenza di Barbale, L. 630 — Tornusciolo Mariantonia di Blasio, L. 630 — Zamlungo Giuseppa Maria Angela di Galante, L. 630 — Bortot Maria di Terrici, L. 630 — Scardua Ermenegilda di Lirussi, L. 630 — Cesano Maria di Tafuro, L. 630 — Galbardo Maria del Carmen di Desiderio, L. 630 — Calegari Maria di Borghi, L. 1120 — Iannetta Maria di Di Ponio, L. 630 — Mortellaro Carmela di Iuculano, L. 630.

Ambrosio Antonia di Ambrosio, L. 680 — Mantovoni Augusta di Belletoti, L. 890 — Poianella Rosa di Ruetta, L. 680 — Cristofaro Antonia di Stranieri, L. 680 — Ruberto Maria Nicola di Bontempo, L. 630 — Baldi Ida di Papi, L. 730 — Ripa Santa di Montanini, L. 680 — Veronesi Corinna di Pioppi, dal 25 febbraio al 3 marzo 1917, L. 1220; dal 4 marzo 1917, L. 1170 — Rossi Regina di Rossi, L. 680 — Neri Argentina di Guidoni, L. 940 — Pozzi Emma Pinto, L. 680.

Bosetti Virginia di Galmarini, L. 1170 — Boni Assunta di Chierici, L. 730 — Malaguti Emilia di Patroncini, L. 680 — Frittitta Antonina di Balistreri, L. 680 — Cattina Catterina di Abrami, L. 880 — Rosin Pierina di Rizzo, L 780 — Caruso Francesca di Sepe, L. 780 — Sanese Antonietta di Tartaghi, L. 680 — Marmo Maria di Mormo, L. 680 — Esposito Giuseppa di Maddaluno, L. 680.

Longo Giuseppa di Di Bello, L. 780 — Corsinovi Arduina Maria di Mazzoni, L. 780 — Barzotti Irene di Nepa, L. 680 — Pipitone Ignazia di Ottavino, L. 680 — Allegra Orsola di Cossentino, lire 680 — Tufano Rosa Maria di Franzese, L. 680 — Perognoli o Pieragnoli Maria di Bighi, L. 680 — Manzoni Ermenegilda di Magara, L. 680 — Gozzoli Maria Melania di Gasparini, L. 780 — Aliano Arcangela di Gorofalo, L. 630 — Amici Giuseppina di Ricci, L. 630.

Bocci Adele di Cecchi, L. 840 — Bellini Maria di Fantinati, L. 1120 Bondi Grazia di Mascarello, L. 630 — Caimi Marta di Pozzoli L. 630 — Camozzi Ines di Calderoni, L. 630 — Cavicchioli Elisabetta di Bertolini, L. 840 — Gracia Maria Stella di Pecoraro, L. 630 — D'Addato Giulia di Pasculli, L. 630 — D'Andrea Felicita di Clemente, L. 630 — De Balso Domenica di Damico, lire 630 — Di Marco Vincenza di Lonieri, L. 630.

Ernandez Maria di Aleci, L. 630 — Fonono Concetta di Perilli, L. 630 — Gabrieli o Gabrielli Maria di Carrara, L. 630 — Gonnella Rosa di Gonnella, L. 630 — Leoni Argentina di Giacobbi, L. 630 — Magini Santa di Menearelli, L. 630 — Salighetti Maria Angela di Biolla, L. 630 — Manfredi Antonia di Martini, L. 1120 — Murru Elisa di Porcu, L. 630 — Placentino Battista di Giuliani, L. 630.

Rossi Maria Cesira di Landi, L. 1120 — Rossini Genoveffa di Cinci, L. 630 — Scasserra o Scosserro Maria di Lombardi, L. 630 — Schettino Teresa di De Gennaro, L. 630 — Sforzini Maria Nicola di Sgomera o Sgommera, L. 630 — Vaiarello Agata di Passalacqua, L. 630 — Vannini Elvira di Magherini, L. 630 — Andrioli Margherita di Rubino, L. 630 — Baglivo Maria Saveria di Maglie, L. 630 — Banfo Francesca di Giavino, L. 840 — Bavarina Giuseppina di Frattina, L. 630.

Bellone Rosa di Ferraris, L. 630 — Bernacchia Assunta di Seccaroni, L. 630 — Billeci Marianna di Graviano, L. 630 — Buono Vita Maria di Gandiano, L. 840 — Busi Augusta di Accorsi, L. 630 — Calabrese Camilla di Calabrese, L. 630 — Carrieri Emilia di Brigida, L. 630 — Di Rubbo Carmela di De Cicco, L. 630 — Favino Maria Concetta di Russo, L. 630 — Ferrari Cleonice di Massari, L. 630.

Galfrè Nicolao orf. di Giuseppe, L. 630 — Lauri Elisabetta di Luzzi, L. 630 — Mastropietro Teresa di Gagliotta, L. 630 — Montiglio Anselmina di Verri, L. 630 — Muscaridola Rosa Lucia di Rubino, L. 630 — Pedoni Pia di Bianciardi, L. 630 — Strono Serafina di Cuocimano, L. 840 — Torilli Emma di Panico, L. 630 — Tortelli Maria Gemma di Lanialfari, L. 630 — Tucci Maria Rocca di Pagano, L. 630 — Ventroni Giovanna Lucia di Ventroni, L. 630.

Vitali Filomena di Cocchi, L. 1120 — Zambianchi Maddalena di Bariani, L. 630 — Zanoni Angela di Dalla Pegorara, L. 630 — Zippo Rosaria di Simeoni, L. 630 — Zocco Concetta di Calabrese, L. 630 — Artino Maria Rosa di Mazzeo, L. 630 — Matonte Rosa di Catino, L. 630 — Sergiani Angiolina di Ghisotti, L. 630.

Francia Teresa di Ricci, L. 630 — Borlandelli Giuseppa di Crivelli, L. 630 — Platania Francesca di Pandolfini, L. 630 — Cariota Carmela di Buscemi, L. 630 — Mesotto Antonia di Zilli, L. 840 — Russo Concetta di Cavallaro, L. 630 — Gerosa Valentina di Villa, L. 630 — Dristenti Amalia di Malano, L. 1720 — Attardo Carolina di La Corte, L. 630 — Gorgone Maria di Morelli, L. 630 — Ducci Maria di Dell'Aglio, L. 630 — Caminati Angiola di Ambrogetti, L. 630 — Clerico Maria di Nove, L. 630.

Lanza Filomena di Basile, L. 630 — Bollani Conigonda o Cunegonda di Garlaschi, L. 630 — Raffaelli Zaira di Salvadori, L. 630 — Castrogiovanni Nunziata di Scellato, L. 630 — Silvestri Filomena di Abbonizio, L. 630 — Miconi Clarice di Rossi, L. 630 — Cottone Agata di Magara, L. 630 — Baldan Clari Maria di Formenton, L. 630 — Bertini Irma di Mini, L. 630 — Zanfi Agata di Corradi, L. 840 — Baroni Faustina di Belussi, L. 630 — Catelani Egle Maria Giulia di Bianchi, L. 840 — Termini Rosalia di Picone, L. 630.

Peretti Giuditta di Morea, L. 840 — Zovaro Maria di Molo, L. 630 — Collia Maria di Grillo, L. 630 — Flari Palmira di Rizzi, L. 630 — Zagnoli Maria Adele di Gaspari, L. 630 — Rabottini Maria Carmela di Rabottini, L. 630 — Barbano Maria Rosa di Fiore, L. 630 — Zucconi Colomba di Vaccari, L. 630.

Vinsani Maria di Castellari, L. 630 — Montorsi Cesira di Muzzioli, L. 1120 — Grillo Emilia di Tortonese, L. 840 — Circolani Rosa di Piattella, L. 630 — Vai Mario orf. di Stefano, L. 630 — Marcolini Filomena di Bertuccioli, L. 630 — Biglieri Caterina di Magnani, L. 630 — Aloi Rosa di Vasopollo, L. 630 — Marchetti Anna Elisabetta di Rigon, L. 1120 — Pepi Emilia di Santucci, L. 630.

Malvolti Liberata di Righi, L. 630 — Capato Ermenegilda Elisabetta di Bosello, L. 630 — Matta Crisolina detta Orsolina di Assorgia, L. 630 — Binetti Beniamina di Bargiaggia, L. 630 — Salvini Maria di Pistoni, L. 630 — Rossi Domenica di Basile, L. 630 — Nipitella Agata di Tagliavirga, L. 630 — Chiarello Orsolina di Costa, L. 630 — Spada Rachele di Casiraghi, L. 630 — Negri Luigia di Cattaneo, L. 630 — Bello Antonia di Piscicelli, L. 630.

Sarteanesi Concetta di Olivieri, L. 840 — Socci Chiara di Pisano, L. 630 — Agostino Maria di Maio, L. 630 — Bossi Carola di Pomè, L. 630 — Cubrio Francesca di Furilli, L. 630 — Rota Regina di Bolzani, L. 630 — Massari Marina di Bruschi, L. 680 — Curci Angela di Riccardi, L. 630 — Brusini Maria di Clerici, L. 630 — Valenzano Maria Carmela di Florio, L. 630 — Mastio Mariangela Margherita di Mastio, L. 630 — Belcastro Maria di Spinno, L. 630 — Piloni Giovanna di Brazzoli, L. 630 — Barile Maria Giovanna di Sabato, L. 630 — Banfi Angela di Molbasi, L. 630.

Zanin Elisa di Pacchiele, L. 630 — Tamasello Anna di Cocuccio, L. 630 — Mileila Anna Rosa di Sgobbo, L. 630 — Bosio Giuseppa di Penna, L. 630 — Fattorini Zeffira di Peccetti, L. 630 — De Paola o Di Paola Maria Teresa di Grieco, L. 630.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 4).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	547773	385 —	Bozzoli Luigi, *Gennaro*, *Cecilia* ed Ada di Federico, minori, sotto la patria podestà del padre, figli nati da Nicolais Raffaella fu Luigi moglie del detto Bozzoli Federico e figli nascituri dalla stessa; con usufrutto vitalizio a Raffaella Nicolais fu Luigi moglie di *Bozzolo* Federico, domiciliato ad Avellino.	Bozzoli Luigi, *Generosa*, *Emilia* ed Ada di Federico, minori ecc. come contro. Con usufrutto vitalizio a Raffaella Nicolais fu Luigi, moglie di *Bozzoli* Federico, dom. ad Avellino.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale della ricevuta: 396 — Data della ricevuta: 24 luglio 1906 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pecoraro Enrico ed altri (pos. n. 202808) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 170 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1905.

Numero ordinale della ricevuta: 108 — Data della ricevuta: 9 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Stazi Olga vedova di Marcucci Giovanni (pos. n. 639504) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale della ricevuta: 3751 — Data della ricevuta: 4 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bianchini Luigi fu Giuseppe (pos. n. 636526) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 16 — Ammontare della rendita L. 290 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Ferrini Luigi fu Giovanni, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria mod. 168-T rilasciata dalla tesoreria di Udine il 13 giugno 1917, pel deposito di buoni 5 0[0 triennali al portatore, 3ª emissione per capitale complessivo di L. 40,500 colle cedole dal n. 2 al n. 6 pel tramutamento al nome della Società protettrice della infanzia di Udine.

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno consegnati i buoni del tesoro nominativi al detto richiedente senza obbligo della restituzione della ricevuta predetta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1918.

Per il direttore generale: CRESPO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 10 agosto 1918, da valere dal giorno 12 agosto al giorno 18 agosto 1918: L. 143,97.

Roma, 11 agosto 1918

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

del R. collegio Ghislieri in Pavia

Veduto lo statuto organico del R. collegio Ghislieri approvato col R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplementare, e modificato coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV, parte supplementare; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, parte supplementare, e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 24 luglio u. s., n. 575, reca a notizia quanto segue:

1. Per il prossimo anno accademico 1918-919 sono vacanti e da conferire sei posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma in ingegneria.

2. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal Rettore della R. Università, ed i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

3. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle ore 10 alle 16) da oggi al 21 settembre p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa amministrazione la rispettiva domanda su carta bollata da L. 1, indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o scuola della R. Università di Pavia, a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 del giorno 21 settembre p. v., o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

Per il programma dei titoli necessari per l'ammissione e degli esami, rivolgersi al suddetto Consiglio d'amministrazione in Pavia.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *22 agosto 1918* (Bollettino di guerra n. 1187).

Attività di artiglieria normale su tutta la fronte.

In Val Rio Freddo (Posina) nuclei avversari, dopo breve ma intensa preparazione di artiglieria, tentarono l'attacco delle nostre linee. Battuti dal fuoco dovettero ripiegare in disordine.

Nostre pattuglie fugarono esploratori nemici a sud di Mori e misero, in vivo allarme le linee avversarie di sinistra Piave, ad oriente di Nervesa.

Aviatori italiani hanno bombardato con successo obiettivi militari in Valsugana e colpito con 200 chilogrammi di bombe i campi di aviazione ad occidente del torrente Moduna, suscitandovi vasti incendi.

Cinque velivoli nemici vennero abbattuti da aviatori nostri ed alleati.

Diaz.

Settori esteri.

L'offensiva degli alleati comandati dal generale Mangin e dal maresciallo Haig sotto l'alta direzione del maresciallo Foch, continuò con pieno successo nel giorno di ieri l'altro ed un dispaccio da Parigi dice che l'armata del generale Mangin in due giorni di battaglia ha realizzato un'avanzata di otto chilometri, ha fatto 11,000 prigionieri e preso un considerevole materiale. Altre migliaia di prigionieri con circa 200 cannoni e numerose mitragliatrici furono presi dagli inglesi nella loro avanzata a sud di Arras nella regione del Kemmel ed in altre località lungo l'Ancre. I tedeschi malgrado facessero una accanita resistenza furono costretti a ritirarsi da parecchi punti della loro linea ed abbandonarono anche la foresta di Carlepont, della quale avevano fatto caposaldo.

Oltre i particolari della battaglia che i lettori troveranno nei comunicati ufficiali che più sotto pubblichiamo, notizie da Parigi e da Londra dicono che le forze alleate hanno occupato Lassigny, liberati circa 30 villaggi nel territorio ripreso, e minacciano Noyon e Bapaume, altri capisaldi della resistenza nemica.

Fra la Somme e l'Oise non vi furono combattimenti importanti. La battaglia sulle rive dell'Ancre e dell'Ivre continua, non volendo gli

alleati dar tempo ai tedeschi di riorganizzarsi su nuove linee difensive dopo le patite sconfitte.

Dagli altri settori non si hanno notizie di avvenimenti bellici degni di nota.

L'azione dell'aviazione alleata fu vivissima nei due giorni della battaglia e gli apparecchi alleati aiutarono fortemente i combattenti inglesi e francesi gettando molte tonnellate di esplosivi sulle forze nemiche. Anche in aria vi furono vivi combattimenti ed i francesi abbatterono 17 apparecchi nemici ed incendiarono sei palloni; gli inglesi ne abbattettero otto ma mancano altrettanti dei loro. Furono bombardate molte località militari nemiche e stazioni ferroviarie.

Sulla battaglia in Francia e nelle Fiandre l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 22. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte le truppe francesi hanno mantenuto il contatto col nemico in ritirata fra la Matz e l'Oise e ad est dell'Oise.

Abbiamo occupato il Plemont, Thiescourt, Cannectancourt e Ville e raggiunto la Divette. Costeggiamo l'Oise ad est di Noyon da Sempigny fino a Bretigny. Più ad est ci siamo impadroniti di Buorguignon, St. Paul-au-Bois e Passons; a nord di questo villaggio abbiamo raggiunto l'Ailette a Quincy-le-Bas.

Fra l'Ailette e l'Aisne nessun cambiamento, salvo nella regione di Pommiers, di cui teniamo i margini occidentali.

PARIGI, 22. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata le nostre truppe hanno continuato a progredire su tutto il fronte della battaglia in corso.

Tra la Matz e l'Oise costeggiamo la Divette dalla sua foce fino ad Evricourt.

Ad est dell'Oise abbiamo portato le nostre linee nei dintorni di Quierzy.

Tra l'Ailette e l'Aisne ci siamo impadroniti di Saint-Aubin, Selens, Bagneux, Epagny, Bieuxy, Vaurezis e Pommiers.

Il materiale abbandonato dal nemico tra l'Aisne e l'Oise è considerevole. Oltre 200 cannoni sono stati contati dal 20 agosto.

LONDRA, 22. — Il comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Stamane alle 4,45 attaccammo le posizioni nemiche fra la Somme e l'Ancre.

Ieri sera nostre pattuglie progredirono sulla riva sinistra dell'Ancre a sud e a sud-est di Beaucourt; mantenemmo le posizioni conquistate a nord dell'Ancre contro forti contrattacchi nemici sferrati nella serata sul fronte Maraumont-Achiet-le-Grand. L'artiglieria nemica fu attivissima durante la notte e stamane; nuovi contrattacchi nemici sono segnalati di fronte a Maraumont e ad Irles.

Durante le operazioni di ieri catturammo da duemila a tremila prigionieri ed alcuni cannoni. Progredimmo nuovamente verso est e nord-est di Merville e raggiungemmo le vicinanze di Neuf Berquin.

La notte scorsa catturammo un punto fortificato a nord di Bailleul. Respingemmo un violento contrattacco locale sferrato ieri mattina contro la fattoria di Locrehof a nord-ovest di Dranoutre. Nuovi combattimenti si svolsero durante la notte in questo settore.

LONDRA, 22. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Stamane alle 4,45 le truppe australiane ed inglesi delle provincie dell'est e di Londra che difendevano il settore fra la Somme e l'Ancre, attaccarono con l'obbiettivo di impadronirsi delle posizioni in terreno elevato attraversato dalla strada Albert-Bray sur Somme. Esse riuscirono completamente e si impadronirono nelle ore mattinali di tutti gli obbiettivi avanzandosi per una profondità di due miglia sopra un fronte che supera le sei miglia. Abbiamo ripreso Albert.

Non abbiamo incontrato grande resistenza in alcuni punti e specialmente sul versante a nord di Bray. Questa città non faceva parte dei nostri obbiettivi. In questo ultimo settore un contrattacco che si è verificato più tardi nella giornata ha fatto piegare su circa 500 yards le nostre truppe avanzate. Il combattimento è continuato per qualche tempo anche ad Albert finchè le nostre truppe non hanno finalmente spazzato la città.

Durante questa operazione abbiamo fatto 1100 prigionieri ed abbiamo preso alcuni cannoni.

Sulla riva sinistra dell'Ancre, a sud di Beaucourt facemmo nuovi progressi. A nord dell'Ancre il nemico contrattaccò violentemente su numerosi punti durante la giornata. Nel settore di Miraumont, dopo essere stato respinto stamane di buon'ora, il nemico attaccò di nuovo durante la giornata e penetrò nelle nostre posizioni, ma fu subito ricacciato con un nostro contrattacco.

Durante la mattinata a nord-est di Achiet-le Grand il nemico riuscì pure a fare inflettere i nostri posti avanzati, ma di nuovo un nostro contrattacco ristabilì completamente la posizione e facemmo 200 prigionieri. Ad est di Courcelles e ad est di Moyenneville respinge mmo altri attacchi.

I prigionieri da noi fatti ieri ed oggi fra la Somme e Moyenneville superano i cinquemila.

Sul fronte della Lys le nostre truppe fecero progressi ad est di Merville e in direzione di Neuf Berquin ove sono in stretto contatto col nemico. Abbiamo fatto prigionieri ed abbiamo preso alcune mitragliatrici in questo settore.

A nord di Bailleul abbiamo effettuato stamane con successo una operazione locale avanzando la nostra linea sopra un fronte di circa un miglio e mezzo ed abbiamo fatto parecchi prigionieri

PARIGI, 22. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

Una nostra pattuglia ha ricondotto undici prigionieri dal nord della Vesle. Incursioni nemiche sono state respinte in Lorena e in Alsazia.

PARIGI, 22. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 21 corrente, dice:

Debole attività dell'artiglieria sull'insieme del fronte. Malgrado il cattivo tempo l'aviazione britannica ha bombardato la regione ad ovest di Demir Hissar.

IL LORD MAYOR E LA COMMISSIONE AMERICANA nella nostra zona di guerra

ZONA DI GUERRA, 22. — Fra le continue attestazioni di simpatia che l'Italia riceve merita di essere posto in rilievo il significato di talune visite di persona tà importanti alleate.

Il Lord Mayor di Londra, dopo essere stato ospite del Comando supremo italiano, ripartì ieri sera per Roma, dopo aver visitato la nostra fronte.

L'eminente personaggio venne ricevuto da S. M. il Re che lo trattenne a pranzo e da S. E. il capo dello stato maggiore, sotto gli auspici del quale visitò, guidato da un ufficiale italiano, messo a sua disposizione, le varie zone del fronte. Ovunque il Lord Mayor riportò le migliori impressioni per le quali si espresse in termini entusiastici e lusinghieri per il grandioso e imponente sforzo che compie l'Italia in guerra.

Visitando il fronte della III armata il Lord Mayor fu ospite di S. A. R. il Duca d'Aosta.

Visitando Venezia venne ricevuto ufficialmente dal sindaco conte senatore Grimani e dall'ammiraglio Marzolo, comandante la piazza.

Il Lord Mayor di Londra con la sua visita riaffermò l'interessamento delle maggiori personalità alleate per le cose nostre. Lasciando il quartiere generale diretto a Roma, il Lord Mayor che ancor ieri aveva assistito alla solenne consegna dei gagliardetti di guerra a truppe di assalto ripetè le sue ottime impressioni sulle qualità militari dell'esercito italiano, e vivendo brevi giorni nelle città nostre, rilevò l'alto spirito delle popolazioni, coscienti della necessità della guerra per il trionfo della causa per cui gli alleati combattono.

*** La Commissione navale parlamentare americana composta di Lesuel Philips Padgets, deputato del Tennessee capo della missione, e degli onorevoli Daniel Riordan, deputato di New York, Walter Lewis Hensley, deputato del Missuri, William I. Browning, deputato di New Yersey, John Richard Parr, deputato di Pensilvania, John R. Connelly, deputato dell'Illinois, John Andrew Peters, deputato di Maine, William Bacon Olivier, deputato di Alabama, W. Venable, deputato del Mississipi, Frederik C. Hicks, deputato di New York, I. C. Wilson, deputato del Texas con gli ufficiali dalla marina americana comandante Higgins, tenente Anderson, comandante Riggs, addetto navale a Roma, è ripartita da Vicenza per il confine.

Nella seconda giornata della loro permanenza alla fronte italiana i commissari presenziarono, perchè invitati da S. M. il Re, alla consegna dei gagliardetti di battaglia a nostri reparti di assalto.

Durante la cerimonia il Re scese dal suo palco e conversò affabilmente coi singoli membri della Missione, poscia chiamato il generale Diaz, egli stesso presentava i membri della Missione al capo dello stato maggiore.

Terminata la cerimonia i membri della Missione si recavano a visitare Bassano avendo la visione della città posta sotto il fuoco, dove ebbero parole lusinghiere ammirative per la popolazione che rimane nella città non curando la minaccia ed il pericolo.

Passati quindi nel territorio dell'armata degli altipiani vi furono ricevuti da S. E. il generale Montuori, che li trattenne a colazione convitando in pari tempo i comandanti delle truppe inglesi e francesi.

I membri della Missione si interessarono vivamente alle nostre operazioni ed espressero la loro ammirazione per le difficoltà e la condotta della nostra guerra.

Quindi salirono in un osservatorio di prima linea, ove poterono studiare ed osservare le nostre posizioni e le posizioni del nemico e constatare le difficoltà della nostra guerra che si svolge in montagna e in pianura. Riaccompagnati a Vicenza presero posto in una vettura-salon messa a loro disposizione.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, ha presenziato ieri al giuramento degli allievi alla Scuola allievi ufficiali piloti aviatori.

La cerimonia si è svolta dopo le esercitazioni di volo e le normali lezioni teoriche.

Il presidente diresse agli allievi radunati sul campo un discorso vibrante d'incitamenti patriottici che elettrizzarono vivamente gli astanti.

Il presidente ha visitato nella piccola città aviatoria le officine, i laboratori e le casermette, interessandosi vivamente a tutta la multiforme vita del campo scuola.

Accompagnavano il presidente del Consiglio il ministro della guerra ten. gen. Zupelli, il commissario generale dell'aeronautica on. Chiesa, il senatore marchese Del Carretto, l'on. principe Di Scalea, l'ispettore generale dell'aeronautica ten. gen. Petilli e il comandante la divisione militare ten. gen. Vercellana.

Alle ore 11 il presidente fece ritorno a Roma.

Il Lord Mayor di Londra, sir Vh. Dunn, ospite di Roma, ieri, poco dopo l'arrivo, si recò in automobile all'ambasciata d'Inghilterra. Nel pomeriggio sir Dunn si recò al Quirinale a lasciarvi la sua carta da visita per S. A. R. il Luogotenente del Re, a palazzo Margherita per S. M. la Regina Madre e quindi a palazzo Braschi per S. E. l'on. Orlando, ai Ministeri del tesoro, della guerra e della marina e presso il Segretariato per la propaganda all'estero.

Ieri sera sir Dunn offrì nel Grand Hôtel, dove alloggia, un pranzo intimo, di sette coperti, al sindaco don Prospero Colonna e ad altre autorità capitoline.

Stamane il gradito ospite ha compiuto una escursione in dirigibile su Roma e poscia, accompagnato dal sindaco, visitò le opere d'arte e i monumenti di Roma.

La Società geografica italiana comunica che il conservatore della biblioteca nazionale di Parigi, Ch. De La Roncière, noto autore di importanti lavori sulla marina francese, ha scoperto una relazione di viaggio completamente inedita e finora sconosciuta, secondo la quale spetta all'italiano Antonio Malfante il merito di aver visitato e descritto le regioni africane del Tuat e del Niger ben 4 secoli prima del tedesco Rohlfs e del francese Caillé.

La relazione, datata dall'oasi del Tuat l'anno 1447 e diretta al genovese Giovanni Mariono, contiene particolari interessanti su quel centro commerciale africano e sui Tuaregh, come pure sui numerosi Stati musulmani che si estendevano tra il Senegal e il Ciad.

Questa notevole scoperta conferma ancora una volta la mirabile attività e lo spirito di iniziativa e di avventura dei mercanti italiani del medio evo. È noto infatti che le Repubbliche di Pisa e di Venezia avevano stipulato coi Sultani del Maghreb speciali trattati che concedevano diritto di passaggio fino nel centro dell'Africa a Timbuttù sul Niger. Qui verso il 1470-73 troviamo stabilito un altro mercante italiano, il fiorentino Benedetto Dei, il quale ce ne lasciò notizia nella sua fedele ed esatta cronaca.

TELEGRAMMI STEFANI

WASHINGTON, 21. — La Commissione per l'esercito della Camera dei rappresentanti approvò il bill sugli effettivi con un emendamento il quale stabilisce che i giovani dai 18 ai 20 anni saranno tenuti da parte e chiamati a prestare servizio militare dopo gli uomini dai 20 ai 45 anni.

WASHINGTON, 21. — Il prevost marshall, generale Crowder, calcola che in seguito alla recente misura che chiama alle armi tutti i giovani che abbiano compiuto i 21 anni il 5 giugno scorso verranno arruolati 150.000 uomini il prossimo sabato, primo giorno in cui si apriranno gli arruolamenti.

Il generale March, capo dello stato maggiore, ricevendo i rappresentanti della stampa, ha annunciato che si trovano attualmente in Francia 32 divisioni americane.

ZURIGO, 22 — Si ha da Vienna: Il delegato polacco Radziwill conferì ieri l'altro un'ora e mezzo col ministro degli esteri Burian, che lo ha poi trattenuto a colazione. La sera il conte Pocedeiecky, rappresentante del governo polacco a Vienna, dette un banchetto in onore di Radziwill. Pocedeiechy e Radziwill furono ricevuti ieri mattina dall'imperatore Carlo. Radziwill partirà alla fine della settimana per Varsavia e si fermerà a Cracovia ove conferirà con quegli uomini politici. Egli, che ha funzioni di conciliatore tra l'Austria e la Germania, tenterà anche di pacificare i polacchi galiziani col governo.

Presso la stazione di Uggevitz, sulla linea Villaco-Pontafel, ad uno scambio, vi fu uno scontro tra un treno recante soldati in licenza e un altro treno: vi sono stati 18 morti, fra cui qualche ufficiale.

LONDRA, 22. — La *Morning Post*, in un lungo articolo consacrato allo studio delle lingue moderne, insiste sulla utilità della lingua italiana, e dice che l'italiano dovrebbe essere la seconda delle lingue insegnate nelle scuole.

L'articolo rileva l'importanza, così dal punto di vista letterario, come da quello commerciale, della lingua italiana, la quale è molto più utile per le relazioni commerciali della lingua spagnuola.

PARIGI, 22. — I giornali hanno da New York che il senatore americano Lewis, conversando con Clémenceau, ha acquistato la certezza che il presidente del Consiglio francese è convinto che gli alleati riporteranno quest'anno il completo trionfo sulla Germania, e che prima che un altro anno sia trascorso, la guerra sarà terminata.

Inoltre Clémenceau ha dichiarato che gli americani terrorizzarono i tedeschi, aggiungendo che la Francia è sicura di una rapida vittoria.

Il *Journal* ha da Madrid che le trattative circa il trasferimento della famiglia imperiale russa in Spagna sono state arrestate, poichè i massimalisti esigono la consegna delle somme depositate dai Romanoff nelle Banche francesi e inglesi.

PARIGI, 22. — Stamane verso le 9,45 alcuni aeroplani nemici in ricognizione volarono a grandissima altezza al disopra della *banlieue* di Parigi. Violentemente cannoneggiati dalle nostre batterie ed inseguiti dai nostri aeroplani della difesa si allontanarono verso nord.

MINNEAPOLIS, 22. — Un ciclone si è abbattuto la notte scorsa sulla città di Tyler. Vi sono da cinquanta a cento morti.

Il quartiere commerciale della città è completamente distrutto. Il vento ha fatto deviare un tram. Dodici persone sono rimaste uccise e parecchie ferite.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.